



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

SULLA RICEVIBILITÀ

del ricorso n. 45291/06
presentato da Cesare PREVITI
contro l'Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita l'8 dicembre 2009 in una camera composta da:

Françoise Tulkens, *presidente*,

Ireneu Cabral Barreto,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Işıl Karakaş,

Kristina Pardalos, *giudici*,

e da Françoise Elens-Passos, *cancelliere aggiunto di sezione*,

Visto il ricorso sopra menzionato, presentato il 2 novembre 2006,

Dopo aver deliberato, pronuncia la decisione seguente:

IN FATTO

1. Il ricorrente, il sig. Cesare Previti, è un cittadino italiano nato nel 1934 e residente a Roma. È rappresentato dinanzi alla Corte dagli avv. N. Zanon e A. Saccucci, rispettivamente del foro di Milano e di Roma.

A. Le circostanze della presente causa

2. I fatti di causa, così come esposti dal ricorrente, si possono riassumere come segue.

1. La controversia civile tra la banca IMI (Istituto Mobiliare Italiano) e la società SIR (di seguito la « controversia civile IMI/SIR ») e i versamenti effettuati sui conti bancari del ricorrente e dei suoi co-imputati

3. Secondo la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 29 aprile 2003 (v. di seguito), i principali fatti relativi alla controversia civile IMI/SIR, che è all'origine delle vicissitudini giudiziarie del ricorrente, si sono svolti come di seguito descritto.

4. L'11 marzo 1982 la società SIR, attiva nel settore della chimica e appartenente ad Angelo Rovelli, avviò contro la banca IMI un'azione civile per risarcimento danni. Essa sosteneva che, secondo un protocollo d'intesa firmato tra le parti, aveva diritto al versamento di una somma di denaro come contropartita del trasferimento di alcune azioni.

5. Con decisioni rese nel 1986 e nel 1988 il tribunale e la corte d'appello di Roma dichiararono che Rovelli aveva diritto ad una somma a titolo di risarcimento danni. Fu inoltre deciso che l'importo di tale somma sarebbe stato fissato nell'ambito di un procedimento civile separato, detto «giudizio sul quantum»; fu realizzata una perizia allo scopo di stabilire il valore patrimoniale della società SIR.

6. L'udienza nell'ambito del giudizio sul quantum fu fissata per il 4 aprile 1989. La sezione del tribunale doveva essere presieduta dal giudice Minniti. Tuttavia, questi fu convocato il giorno stesso al Ministero della Giustizia per una riunione in materia di edilizia giudiziaria. Tentò, invano, di rinviare l'udienza e fu pertanto sostituito dal giudice Campolongo, che, nonostante la richiesta del giudice Minniti, decise di esaminare il merito della causa. Con sentenza resa lo stesso giorno e depositata in cancelleria il 13 maggio 1989, il tribunale di Roma, presieduto dal giudice Campolongo, fissò in circa 771 miliardi di lire italiane (ITL – ossia 398.188.269 euro (EUR)) l'importo del risarcimento dovuto a Rovelli.

7. Tuttavia, il 7 luglio 1989 la Corte di cassazione annullò la decisione della corte d'appello di Roma riguardante il diritto di Rovelli a un risarcimento e l'IMI impugnò la sentenza del 4 aprile 1989. I procedimenti sull'esistenza di un credito e sul quantum di quest'ultimo, pendenti dinanzi alla corte d'appello di Roma, furono riuniti. Nell'ottobre 1989 Vittorio Metta fu nominato giudice relatore. Da febbraio a dicembre 1990 egli effettuò numerosi versamenti di denaro liquido sul suo conto corrente per costituire un totale di 464.000.000 ITL (ossia 239.636 EUR).

8. Il 26 novembre 1990 il testo della sentenza della corte d'appello di Roma, redatto da Metta, fu depositato in cancelleria. L'IMI fu condannato a

versare a Rovelli circa 528.485.000.000 ITL (ossia 272.939.724 EUR), somma che doveva essere maggiorata degli interessi legali.

9. Il 30 dicembre 1990 Angelo Rovelli decedette. I suoi eredi erano la moglie, la sig.ra Battistella, e il figlio, il sig. Felice Rovelli.

10. Nel 1991 l'avv. Attilio Pacifico, del foro di Roma, contattò gli eredi di Rovelli e chiese il pagamento di 30.000.000.000 ITL (ossia 15.493.706 EUR) in virtù di un debito che Angelo Rovelli avrebbe avuto verso di lui. Egli non produsse alcun documento a sostegno della sua domanda, ma precisò che altri due avvocati romani, il ricorrente (che rivendicava 20 miliardi) e l'avv. Acampora (che ne reclamava 12), erano titolari di crediti analoghi. Il pagamento avrebbe dovuto aver luogo una volta che la sentenza della corte d'appello di Roma del 26 novembre 1990 fosse passata in giudicato. Il 24 giugno 1991 l'avv. Battistella versò, tramite bonifico bancario, 1.000.000.000 ITL (ossia 516.456 EUR) all'avv. Pacifico. Quest'ultimo trasmise poi al ricorrente e a Renato Squillante, giudice a Roma, la somma di 133.000.000 ITL (ossia 68.688 EUR) ciascuno.

11. Nel frattempo, l'IMI aveva presentato ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello di Roma del 26 novembre 1990.

12. Il 29 gennaio 1992, nel corso dell'udienza di discussione dinanzi alla Corte di cassazione, i rappresentanti della famiglia Rovelli eccepirono l'assenza nel fascicolo di una procura valida con la quale l'IMI dava mandato ai suoi avvocati. Il giorno successivo, il presidente dell'IMI, il sig. Arcuti, sporse querela, sostenendo che la procura, regolarmente depositata, era stata perduta.

13. La causa fu assegnata ad una sezione presieduta dal giudice Mario Corda. Questi redasse all'attenzione dei giudici riuniti nella sezione una nota contenente delle osservazioni sulla questione giuridica dell'assenza della procura. Nel marzo 1993 una lettera anonima contenente dei riferimenti alla nota di Corda fu indirizzata alla Corte di cassazione. Di conseguenza Corda si dichiarò incompetente.

14. L'udienza dinanzi alla sezione della Corte di cassazione, presieduta da un altro alto magistrato, si tenne il 27 maggio 1993. Il 1° giugno 1993 la cancelleria della Corte di cassazione ricevette una lettera anonima contenente l'originale della procura che l'IMI aveva dato ai suoi avvocati. Tuttavia, la parte sulla quale avrebbe dovuto esserci il timbro della cancelleria attestante la data dell'avvenuto deposito era stata tagliata. Il 14 luglio 1993 la Corte di cassazione depositò in cancelleria il testo della sua decisione, adottata il 27 maggio. La Corte decise di dichiarare il ricorso dell'IMI irricevibile in assenza di procura. La decisione della corte d'appello di Roma del 26 novembre 1990 divenne pertanto definitiva.

15. Nel gennaio 1994 l'IMI versò agli eredi di Angelo Rovelli 980.351.147.815 ITL (ossia 506.309.113 EUR) a titolo di risarcimento e interessi legali. Tra marzo e giugno 1994 Felice Rovelli e la sig.ra Battistella trasferirono tramite bonifico bancario al ricorrente e agli avv.

Pacifico e Acampora rispettivamente 18 milioni di franchi svizzeri (CHF), 28.850.000 CHF e 10.850.000 CHF.

16. Nel 1994 il ricorrente, che aveva aderito al partito politico *Forza Italia*, divenne ministro della Difesa nel primo governo presieduto da Silvio Berlusconi.

2. *Le accuse mosse nei confronti del ricorrente*

a) **Le dichiarazioni della sig.ra Ariosto**

17. Nel luglio 1995 Stefania Ariosto fece delle dichiarazioni ai magistrati della procura di Milano. Essa affermava in sostanza che il ricorrente intratteneva relazioni dubbie con alcuni giudici romani e aveva dato del denaro liquido a Squillante. Inoltre, il ricorrente si sarebbe vantato di poter influire sull'esito dei processi grazie ai propri rapporti con i giudici.

b) **L'avvio dei procedimenti penali**

18. Dei procedimenti penali per corruzione in atti giudiziari (reato punito dall'articolo 319^{ter} del codice penale – paragrafo 166 *infra*) furono avviati contro, tra l'altro, il ricorrente, gli avv. Pacifico e Acampora, i giudici Metta e Squillante, nonché contro Felice Rovelli e la sig.ra Battistella.

19. Le indagini portarono alla scoperta di un altro contenzioso giudiziario (causa « Lodo Mondadori »), in cui alcuni elementi facevano sospettare che una sentenza della corte d'appello di Roma, ufficialmente redatta dal giudice Metta, fosse stata scritta in realtà da un terzo non identificato per favorire degli interessi privati, e ciò grazie al ruolo di intermediario remunerato del ricorrente e degli avv. Pacifico e Acampora.

20. Non appena la stampa venne a conoscenza del contenuto dei procedimenti, questi ebbero una ripercussione mediatica del tutto eccezionale in Italia. Le diverse fasi del processo del ricorrente e dei suoi co-imputati furono riportate in dettaglio dalla quasi totalità dei media italiani e ne scaturì un ampio dibattito politico riguardo ad alcuni progetti di legge che potevano influenzare l'esito dei dibattimenti. Una parte considerevole della sinistra italiana riteneva infatti che si trattasse di leggi *ad personam*, fatte per proteggere il Primo Ministro e il ricorrente. Questa tesi veniva contestata dai partiti e dall'opinione pubblica di centrodestra.

21. Varie questioni di diritto, di deontologia e di procedura emersero nel corso delle indagini preliminari e dei dibattimenti in primo grado. Queste furono discusse non solo durante il processo, ma anche sui media. I paragrafi che seguono mirano a dare un'idea di ciascuna di tale questioni, dal momento che risultano pertinenti per i motivi di ricorso sollevati dinanzi alla Corte.

3. *Le indagini preliminari*

a) **La questione della competenza *ratione loci***

22. Il tribunale di Milano fu designato in quanto autorità competente *ratione loci* per la causa IMI/SIR. La questione della competenza di tale autorità fu oggetto di una lunga disputa.

23. Ai sensi dell'articolo 8 del codice di procedura penale (di seguito il « CPP »), è competente *ratione loci* il tribunale del luogo in cui il reato è stato consumato. L'articolo 9 del CPP prevede delle regole suppletive nel caso in cui tale luogo non possa essere stabilito; sono competenti *ratione loci*, successivamente, il giudice

a) del luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (articolo 9 § 1) ;

b) del luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato (articolo 9 § 2);

c) del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato (*notitia criminis*) nel registro previsto a tale scopo (articolo 9 § 3).

24. Ritenendo che fosse impossibile stabilire i luoghi di perpetrazione del reato e di residenza degli imputati, le autorità milanesi applicarono la regola suppletiva prevista al paragrafo 3 dell'articolo 9 del CPP (paragrafo 23 c) *supra*).

25. Il ricorrente contestò più volte questo approccio, facendo osservare che era accusato di aver corrotto un giudice di Roma tramite degli intermediari residenti in tale città. In ogni caso, e anche a voler supporre che non potessero essere determinati i luoghi indicati negli articoli 8 e 9 §§ 1 e 2 del CPP, il criterio posto dall'articolo 9 § 3 del CPP avrebbe dovuto portare a indicare come competenti *ratione loci* i tribunali di Roma o di Perugia. Secondo l'interessato, infatti, da alcuni documenti rinvenuti dalla difesa e di cui la procura di Milano era a conoscenza risultava che la procura di Perugia aveva per prima avviato l'azione giudiziaria nell'ambito del procedimento civile IMI/SIR. A sostegno della sua tesi, il ricorrente richiama l'attenzione della Corte sui seguenti fatti

26. Nell'aprile 1994 il sig. Arcuti, presidente dell'IMI, trasmise una denuncia al Presidente della Repubblica nella sua qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito il « CSM »). Secondo il ricorrente, i fatti denunciati dal Presidente dell'IMI nell'aprile 1994 erano gli stessi fatti di cui egli fu in seguito accusato nell'ambito del processo penale dinanzi al tribunale di Milano. Il fascicolo fu trasferito alla procura di Roma, che, ritenendo che due magistrati del distretto di Roma sembravano implicati nei fatti, ne trasmise copia alla procura di Perugia.

27. Inoltre, nel 1992, l'IMI aveva presentato una denuncia contro ignoti per la scomparsa della procura data ai suoi avvocati, sostenendo che tale documento era stato sottratto. La procura di Roma aveva avviato un'azione

giudiziaria contro ignoti. Successivamente, l'azione fu iscritta a carico di due avvocati dell'IMI. La procura di Roma chiese l'archiviazione della denuncia dell'IMI ; tale richiesta fu accolta il 13 maggio 1996.

28. Tuttavia, il 21 maggio 1996 la procura di Roma chiese l'autorizzazione a riaprire le indagini, osservando che era utile ottenere una copia degli atti compiuti dalla procura di Milano. Il 24 maggio 1996 il giudice per le indagini preliminari (di seguito il « GIP ») di Roma accolse la domanda.

29. In seguito il ricorrente venne a sapere che la procura di Perugia aveva aperto un altro fascicolo riguardante le « anomalie del procedimento nell'ambito della controversia civile IMI/eredi Rovelli ». Il 20 ottobre 1994 la procura di Perugia aveva interrogato Arcuti, che aveva depositato dei documenti. Il 25 ottobre 1994 la procura aveva aperto un nuovo fascicolo, relativo al reato previsto e punito dall'articolo 326 del CP (rivelazione di segreti d'ufficio), riguardante, in particolare, la questione dell'astensione del giudice Corda. Gli atti erano stati trasmessi alla procura di Roma, e poi a quella di Milano.

30. Il ricorrente sostiene che, al di là della diversa qualificazione giuridica, i fatti che gli furono ascritti a Milano e nei fascicoli aperti dalle procure di Roma e di Perugia erano in sostanza identici. Egli osserva altresì che i procedimenti per corruzione in atti giudiziari furono avviati ufficialmente nei suoi confronti dalla procura di Milano solo il 10 maggio 1996.

31. Il ricorrente afferma che la procura di Milano non lo ha mai informato delle misure adottate a Perugia, nonostante i relativi documenti fossero stati inseriti nel fascicolo che lo riguardava e fossero a disposizione della procura di Milano a partire da novembre 1996. I suoi avvocati furono informati solo nel 2002 dell'esistenza del fascicolo in questione, che era stato allegato a quello di un altro procedimento pendente a Perugia.

32. Il ricorrente e i suoi coimputati ecceperono a più riprese l'incompetenza *ratione loci* del tribunale di Milano. Essi affermarono che, benché dai documenti risultasse che un'altra procura aveva avviato delle indagini sugli stessi fatti in una data anteriore, la procura di Milano si era arbitrariamente dichiarata competente *ratione loci*, a scapito della norma contenuta nell'articolo 9 § 3 del CPP.

33. Tali eccezioni furono rigettate con ordinanze rese il 14 luglio 2000 e il 24 marzo 2003. Secondo il tribunale di Milano, i criteri di determinazione dell'autorità competente erano legati a dati formali e oggettivi. Dato che due degli imputati erano residenti all'estero e che il luogo di perpetrazione dei reati non era noto (non si sapeva dove si fosse concluso l'accordo corruttivo e dove, nel territorio italiano, fosse stata versata la remunerazione della corruzione), era opportuno applicare la norma fissata all'articolo 9 § 3 del CPP. Questa esigeva l'esistenza di un fatto oggettivo: l'iscrizione nell'apposito registro del nome degli indagati e del reato per il quale essi

sarebbero stati giudicati. Nella fattispecie, solo la procura di Milano aveva iscritto il nome del ricorrente e dei suoi coimputati relativamente al reato di corruzione in atti giudiziari. Al riguardo, era opportuno osservare che le procure di Roma e di Perugia avevano avviato dei procedimenti contro terzi o contro ignoti e per reati diversi (sottrazione di documenti e rivelazione di segreti d'ufficio). Peraltro, la procura di Perugia, competente per fatti di cui erano accusati alcuni magistrati del distretto di Roma, aveva trasmesso gli atti alla procura della capitale, il che dimostrava, implicitamente ma senza equivoci, che essa aveva ritenuto che i presunti autori dei reati non fossero dei magistrati romani, contrariamente a quanto avveniva nel procedimento pendente a Milano.

34. Il tribunale confermò anche, nella parte introduttiva della sua sentenza sul merito della causa, le proprie conclusioni sulla propria competenza *ratione loci*. Osservò in particolare che l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione in cause simili (iscrizione da parte di due procure diverse dei procedimenti per associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso) confermava l'esattezza del suo approccio.

35. Gli imputati chiesero peraltro la produzione, da parte delle procure di Milano e di Roma, di nuovi documenti allo scopo di valutare meglio la questione della competenza *ratione loci*. Con ordinanza del 26 marzo 2003 il tribunale di Milano rigettò tale richiesta, ritenendo, tenuto conto del carattere oggettivo della norma posta dall'articolo 9 § 3 del CPP, che disponeva di tutti i documenti necessari per dirimere la questione controversa.

b) La questione del segreto istruttorio riguardante il fascicolo n. 9520/95

36. Il ricorrente sostiene che vari elementi favorevoli agli imputati si trovavano nel fascicolo n. 9520/95, aperto dalla procura di Milano e al quale egli non ha avuto accesso. Si tratterebbe in particolare di documenti che indicano che la procura di Perugia aveva avviato dei procedimenti dinanzi alla procura di Milano, che questa aveva «gestito» la Ariosto e che l'attendibilità di questa testimone era stata messa in dubbio dalle dichiarazioni di un altro teste. Inoltre, il ricorrente considera molto probabile che il fascicolo n. 9520/95 contenesse l'originale della registrazione relativa alle intercettazioni telefoniche effettuate nel bar « Mandara » (paragrafo 48-55 *infra*).

37. Il fascicolo era iscritto al « modulo 21 » (relativo ai reati commessi da persone identificate) e traeva origine dalle dichiarazioni di Stefania Ariosto (paragrafo 17 *supra*). Gli atti del processo IMI/SIR e altri processi simili furono in seguito inseriti in altri fascicoli, ma il fascicolo n. 9520/95 non fu mai soppresso. Secondo le affermazioni del ricorrente, la procura di Milano l'ha utilizzato per poter continuare *sine die* le indagini contro di lui e inserirvi documenti favorevoli alla difesa. Infatti, nella misura in cui un

fascicolo si trova nella fase istruttoria, gli atti in esso contenuti sono coperti dal segreto istruttorio e la difesa non può avervi accesso. Il ricorrente chiese più volte di avere accesso al fascicolo controverso, ma si imbatté ogni volta in un rifiuto.

38. Peraltro, il ricorrente precisa che, secondo il CPP, le indagini preliminari durano sei mesi; questo termine può essere prorogato tre volte al massimo per periodi consecutivi di sei mesi, il che significa che la durata delle indagini non può in nessun caso superare i due anni (articoli 405-407 del CPP). Pertanto, le indagini relative al fascicolo n. 9520/95, aperto nel 1995, non avrebbero dovuto proseguire oltre il 1997. Tuttavia, la procura indicò che le indagini condotte nell'ambito del fascicolo n. 9520/95 erano volte all'identificazione di altri funzionari implicati nei fatti o in eventuali delitti di falso e rivelazione di segreti d'ufficio. Trattandosi di indagini contro persone la cui identità non era nota, il termine massimo di due anni non era applicabile.

39. Il 31 marzo 2003 il ricorrente si lamentò con il ministro della Giustizia per l'impossibilità di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo n. 9520/95. Il 28 maggio 2003 il ministro della Giustizia chiese agli ispettori del ministero di procurarsi una copia dei documenti contenuti nel fascicolo n. 9520/95 e di stabilire se vi fossero state condotte riprovevoli sul piano disciplinare o tali da dar luogo a una incompatibilità ambientale e/o funzionale.

40. Nel loro rapporto del 19 giugno 2003 gli ispettori del ministero indicavano che la loro inchiesta mirava in particolare a stabilire se vi fosse stata violazione dell'articolo 416 § 2 del CPP, ai sensi del quale la procura deve trasmettere al GIP la documentazione relativa alle indagini espletate contenuta nel fascicolo (paragrafo 161 *ci-infra*). La procura aveva il diritto incontestato di separare la posizione di alcuni imputati da quella degli altri; rimaneva comunque il fatto che doveva produrre dinanzi al GIP (e dunque mettere a disposizione della difesa) tutti i documenti riguardanti l'imputato di cui era chiesta la custodia cautelare o il rinvio a giudizio. Peraltro, ai sensi dell'articolo 13 del «codice dei magistrati» (una raccolta di norme deontologiche approvate dall'associazione nazionale dei magistrati), la procura doveva cercare la verità, e raccogliere, tra l'altro, le prove favorevoli all'imputato e non dissimularle al giudice.

41. Gli ispettori facevano anche osservare che, nella sua sentenza n. 1295 del 14 gennaio 2003, la Corte di cassazione aveva rigettato l'approccio in precedenza maggioritario secondo cui, nel procedimento aperto contro ignoti, una volta ottenuta la prima autorizzazione a continuare le indagini, la procura non era tenuta a chiedere ulteriori autorizzazioni. Si trattava tuttavia di una questione ancora controversa, poiché sembrava che, in una sentenza la cui motivazione non era ancora stata depositata in cancelleria, la Corte di cassazione avesse ancora una volta modificato la propria giurisprudenza in materia. In queste condizioni, l'inosservanza dei principi enunciati dalla

Corte di cassazione nella sentenza n. 1295 del 2003 non rivelava alcuna infrazione disciplinare.

42. Secondo le spiegazioni fornite dalla procura di Milano, il fascicolo n. 9520/95 riguardava alcune persone la cui identità era nota e alcune persone non identificate. Il 4 novembre 1996 la procura vi aveva allegato i fascicoli nn. 3897/96 e 3899/96 relativi a persone non identificate. Il 30 gennaio 1997 aveva chiesto al GIP – con successo – l'autorizzazione a continuare le indagini contro tali persone non identificate nell'ambito dei fascicoli nn. 3897/96 e 3899/96. Sulla base di tali indicazioni, gli ispettori giunsero alla conclusione che il GIP aveva autorizzato la continuazione delle indagini solo per i reati già prescritti, che erano oggetto dei fascicoli nn. 3897/96 e 3899/96 (falso e rivelazione di segreti d'ufficio), e non per i reati oggetto del fascicolo n. 9520/95.

43. Nel loro rapporto, gli ispettori osservavano che non avevano potuto aver accesso al fascicolo n. 9520/95, poiché la procura di Milano si era avvalsa del segreto istruttorio. Essi ritenevano tuttavia che il segreto fosse stato ingiustamente invocato, in quanto il fascicolo controverso conteneva dei documenti destinati a non essere mai utilizzati, poiché riguardavano dei reati prescritti. Secondo gli ispettori, non si poteva invocare il segreto istruttorio relativamente ad un'inchiesta che sembrava protrarsi oltre il termine previsto dalla legge, senza l'autorizzazione del GIP.

44. Il ricorrente presentò denuncia contro i magistrati della procura di Milano per le irregolarità presumibilmente commesse nell'ambito della gestione del fascicolo n. 9520/95. Il 31 luglio 2004 il GIP di Brescia dispose l'archiviazione della denuncia. La procura di Brescia avviò nei confronti del ricorrente un procedimento per calunnia.

45. Il 18 aprile 2005 il fascicolo n. 9520/95 fu archiviato.

46. Il 29 luglio 2005 il ricorrente chiese l'autorizzazione a consultare il fascicolo, che non era più coperto dal segreto istruttorio.

47. Il 17 agosto 2005 il GIP di Milano rigettò la domanda del ricorrente. Egli osservò che, in virtù dell'articolo 116 del CPP, chiunque abbia interesse nel procedimento poteva ottenere, a proprie spese, copie di singoli atti. Si trattava di una facoltà e non di un diritto. Orbene, nella fattispecie, il ricorrente non aveva indicato i documenti di cui desiderava ottenere copia; peraltro, il suo interesse a ottenere tali copie non era stabilito; non era imputato nell'ambito del fascicolo n. 9520/95 (aperto contro ignoti) e i suoi timori che la procura di Milano avesse commesso delle irregolarità erano stati scartati dall'autorità giudiziaria di Brescia. Autorizzando il ricorrente a consultare il fascicolo nel suo insieme per permettergli di stabilire quali documenti potessero interessargli, gli sarebbe stato dato accesso anche a documenti relativi a terzi, il che avrebbe comportato una violazione del diritto di questi ultimi al rispetto della vita privata e del segreto istruttorio relativamente a indagini che potevano essere riaperte.

c) Le intercettazioni effettuate nel bar «Mandara» e il loro utilizzo al processo del ricorrente

48. Mentre il procedimento intentato contro il ricorrente era pendente nella fase delle indagini preliminari, il 2 marzo 1996 due ufficiali della polizia di Roma intercettarono in un bar (lo « Snack-bar Mandara ») una conversazione tra Renato Squillante, giudice e co-indagato del ricorrente, e Francesco Misiani, magistrato del pubblico ministero romano. Il contenuto di tale conversazione fu uno degli elementi che permisero di chiedere e ottenere l'applicazione della custodia cautelare nei confronti di Squillante. Inoltre, essa fu menzionata come uno degli elementi a sostegno dell'applicazione della custodia cautelare nei confronti del ricorrente (provvedimento che non fu eseguito, essendo stata negata l'autorizzazione dal Parlamento) e del suo rinvio a giudizio.

49. La conversazione in questione fu oggetto di due rapporti della polizia di Roma. Nel primo, l'ispettore Vardeu indicava di essersi seduto dietro i due magistrati, il che gli aveva permesso di ascoltare una parte della loro conversazione e di prendere appunti scritti in proposito. Secondo tale rapporto, i due uomini avrebbero scambiato, tra l'altro, le battute seguenti:

« Squillante (S) : (...) il fatto che i miei figli possano essere chiamati mi fa quasi impazzire.

Misiani (M) : Mica possono dire di avere preso i soldi!

S : Gliel' ho dati io i soldi. Mi resta di andare da un avvocato.

M : Ma riguardo al conto?

S : Lo staranno cercando (...) non lo trovano (...)

M : Ma all' avvocato devi dire che c'è (...) quanto c'è e come l' hai divisi.

S : Ci sono quattro firme.

M : Tra cui Pacifico (...) e pure quello di tua moglie.

(...)

M : i termini che scadrebbero a marzo... non gli conviene fare la proroga.

S : E se non succede niente io me ne fotto... se la cosa è grave prendo la mia famiglia e me ne vado ai Tropici... saluto tutti (...). »

50. In un secondo rapporto Ragone, un altro ufficiale di polizia incaricato di sorvegliare Squillante, affermò che la conversazione in questione era stata registrata. Il ricorrente contesta la veridicità di queste affermazioni.

51. Dato che, secondo il rapporto di Vardeu, Misiani aveva rivelato a Squillante delle informazioni coperte dal segreto, il CSM aveva avviato un procedimento disciplinare. La questione della responsabilità disciplinare di Misiani fu affrontata durante una seduta tenuta il 23 gennaio 1997. Il verbale di quest'ultima contiene, tra l'altro, il passaggio seguente:

« Peraltro, è opportuno aggiungere che una parte della conversazione che si è svolta tra Squillante e Misiani al bar Mandara il 2 marzo 1996 non è stata registrata ma è

oggetto di una semplice intercettazione da parte di un agente di polizia, che ha redatto un rapporto al riguardo e ne ha confermato [il contenuto] durante la sua audizione (...). Questa parte della conversazione, anche senza tenere conto di quella intercettata mediante una microspia, è più che sufficiente per dimostrare quanto appena detto riguardo al comportamento di Misiani nei confronti di Squillante. »

52. Il 10 ottobre 1996 Vardeu aveva dichiarato a una commissione del CSM che una parte della conversazione controversa era stata anche registrata e che la bobina relativa a tale registrazione era stata trasmessa alla procura.

53. Il ricorrente sottolinea che il GIP di Roma ha ricevuto una copia dell'originale degli appunti relativi alla conversazione controversa presi da Vardeu solo il 5 settembre 1996, dopo che era stata disposta la custodia cautelare nei confronti di Squillante. Nell'ordinanza di custodia cautelare dell'11 marzo 1996 il GIP certificava di aver verificato che il rapporto di Vardeu corrispondeva « agli originali » e aveva definito l'episodio del bar « intercettazione », mentre, contrariamente a quanto la procura lasciava intendere, non vi era stata alcuna intercettazione ambientale. Peraltro, il GIP non aveva mai ricevuto la bobina delle registrazioni e dunque non aveva verificato se le affermazioni depositate da Vardeu corrispondevano a quelle che erano state registrate. Il ricorrente vede in ciò una mancanza di imparzialità da parte del GIP. Inoltre, Vardeu avrebbe trascritto male alcune frasi insignificanti pronunciate da Squillante e Misiani in modo tale da confermare le tesi della procura.

54. Il 27 gennaio 1999 il ricorrente chiese al GIP di Roma di fissare un incidente probatorio ai fini dell'audizione di Vardeu, Ragone, Squillante e Misiani sulle circostanze dell'intercettazione della conversazione del 2 marzo 1996 e sul contenuto di quest'ultima.

55. All'udienza preliminare del 17 maggio 1999 il ricorrente invitò il GIP ad astenersi, in quanto aveva certificato a torto l'esattezza del rapporto di Vardeu. Con ordinanza resa lo stesso giorno, il GIP rigettò la domanda. Il 13 ottobre 1999 il GIP accolse la richiesta di audizione di Vardeu, Ragone, Squillante e Misiani presentata dal ricorrente. Il 22 ottobre 1999 si tenne un incidente probatorio. In tale occasione Vardeu e Ragone si avvalsero della facoltà di non rispondere che la legge italiana riconosceva loro in qualità di persone accusate nell'ambito di un procedimento connesso.

4. L'udienza preliminare

a) La questione dell'incompatibilità tra le funzioni di GIP e quelle di GUP

56. Fino al 1999, il sistema giuridico italiano non prevedeva alcuna incompatibilità tra il ruolo di GIP, giudice incaricato di vigilare sullo svolgimento delle indagini preliminari, e quello di GUP, giudice dell'udienza preliminare, durante la quale, salvo in caso di adozione di procedure semplificate, la questione da risolvere era quella di stabilire se gli

elementi raccolti dalla polizia, dalla procura o dal GIP fossero sufficienti per giustificare il rinvio a giudizio dell'indagato. La stessa persona poteva pertanto svolgere nell'ambito dello stesso procedimento le funzioni di GIP e quelle di GUP. Durante le indagini, il GIP poteva anche essere chiamato a ordinare una misura cautelare, che poteva essere adottata solo se sussistevano «gravi indizi di colpevolezza» a carico dell'interessato.

57. L'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998 introdusse, nell'articolo 34 del CPP, un paragrafo *2bis* che, nelle sue parti pertinenti nella presente causa, recita:

«Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può (...) tenere l'udienza preliminare.»

58. Il decreto legislativo n. 51 del 1998 prevedeva l'entrata in vigore della riforma il 2 giugno 1999. Tuttavia, il Parlamento approvò la legge n. 234 del 22 luglio 1999. L'articolo *3bis* § 1 di quest'ultima prevedeva che fino al 2 gennaio 2000 il nuovo paragrafo *2bis* dell'articolo 34 del CPP non sarebbe stato applicato ai procedimenti nell'ambito dei quali era in corso l'udienza preliminare.

59. In virtù di tale disposizione, il giudice Rossato, che aveva esercitato le funzioni di GIP nel procedimento intentato contro il ricorrente e chiesto al Parlamento italiano di eseguire nei confronti dell'interessato una misura cautelare privativa della libertà, poté continuare a tenere le udienze preliminari fino al 2 gennaio 2000.

60. Il ricorrente sottolinea che trenta udienze preliminari si sono svolte nell'ambito della sua causa tra il 5 novembre 1998 e il 15 novembre 1999. Nei primi nove mesi, ossia fino al 6 luglio 1999, ne sono state tenute diciotto, di cui otto sono state rinviate per impedimenti degli indagati o dei loro avvocati. Dopo la sospensione feriale, a partire da settembre 1999, il calendario delle udienze è stato molto più serrato (dodici udienze) e non è stato accordato alcun rinvio per impedimenti simili. Il ricorrente vede in ciò una volontà di concludere la fase dell'udienza preliminare prima del 2 gennaio 2000, il che rivelerebbe una mancanza di imparzialità.

b) L'impossibilità per il ricorrente di partecipare alle udienze preliminari del 17 e 22 settembre e del 5 e 6 ottobre 1999 a causa del suo mandato parlamentare.

61. All'epoca delle udienze preliminari il ricorrente era deputato. Egli chiese perciò più rinvii delle udienze per poter partecipare ai dibattiti parlamentari. Fino al settembre 1999, le sue richieste furono accolte; in particolare, le udienze del 25 novembre 1998 e 23 aprile, 24 maggio, 15, 16 e 28 giugno 1999 furono rinviate. A partire da settembre 1999, delle richieste simili riguardanti le udienze del 17 e 22 settembre e 5 e 6 ottobre 1999 furono rigettate.

62. In particolare, con ordinanza del 17 settembre 1999, il GUP osservò che in passato aveva ritenuto, in maniera esplicita o implicita, che la

partecipazione ai dibattiti parlamentari costituisse un impedimento legittimo a comparire all'udienza. Tuttavia, dato che vi erano dibattiti in Parlamento quasi tutti i giorni, il procedimento rischiava di essere paralizzato in quanto, come indicato dall'avvocato del ricorrente, era impossibile prevedere un calendario delle udienze che permettesse di tenere conto degli impegni parlamentari dell'interessato. In queste condizioni, gli impegni in questione – e la necessità che ne derivava per il ricorrente di adempiere al proprio mandato parlamentare – erano in conflitto con le esigenze di rispetto del «termine ragionevole» e di efficienza della giustizia. I due interessi in conflitto corrispondevano a dei valori (attività parlamentare e attività giurisdizionale) protetti dalla Costituzione. Il testo di quest'ultima non permetteva di affermare che uno dovesse prevalere sull'altro.

63. Nella fattispecie, l'impedimento addotto dal ricorrente era legittimo, ma non costituiva, agli occhi del GUP, una «impossibilità assoluta di comparire», il che giustificava il rigetto della domanda di rinvio dell'udienza.

64. Il 18 novembre 1999 la Camera dei deputati sollevò dinanzi alla Corte costituzionale un conflitto tra poteri dello Stato. Ritenendo che non spettasse al GUP affermare che la partecipazione ai dibattiti parlamentari non comportava una impossibilità assoluta di comparire, essa chiese l'annullamento dell'ordinanza del 17 settembre 1999 e di ogni altra decisione avente un contenuto simile.

65. Con la sentenza n. 225 del 4 luglio 2001, la Corte costituzionale dichiarò che non spettava al GUP, nell'ambito della valutazione della natura e dell'importanza degli impedimenti invocati dal ricorrente, affermare che l'interesse della Camera dei deputati allo svolgimento delle attività parlamentari doveva cedere il passo all'esigenza del rispetto del termine ragionevole. Di conseguenza, essa annullò le ordinanze del GUP di Milano.

66. La Corte costituzionale osservò che non aveva il compito di interpretare il CPP e di dire se l'esistenza di altri obblighi istituzionali dell'indagato avesse un carattere «assoluto» e non fosse dunque di natura tale da costituire una causa di forza maggiore, poiché una tale valutazione spetta alle varie giurisdizioni competenti. L'oggetto del conflitto tra poteri dello Stato era unicamente quello di stabilire se il GUP avesse leso le prerogative costituzionali della Camera dei deputati. Sottovalutando l'importanza dell'impedimento invocato dal ricorrente, il GUP non aveva tenuto conto degli interessi, protetti dalla Costituzione, del Parlamento. Inoltre, egli aveva ribadito la propria decisione in occasione delle udienze successive, senza motivarla, il che dimostrerebbe che non aveva valutato le circostanze particolari che caratterizzavano ciascuna delle richieste di rinvio.

67. La Corte costituzionale sottolineò anche che il calendario delle attività delle sezioni legislative era senz'altro carico, ma non era *a priori* incompatibile con altri impegni dei membri del Parlamento. Era vero che il

rispetto del «termine ragionevole» rivestiva un'importanza particolare quando, come nella fattispecie, il procedimento era complesso e riguardava varie parti, il che aumentava le probabilità di un impedimento di una di esse. Per questo motivo il CPP aveva previsto delle disposizioni precise in materia di impedimento degli imputati. Tuttavia, in linea di principio era possibile stabilire il calendario delle udienze d'accordo con le parti al fine di tenere conto degli impegni parlamentari di alcune di esse. Invece di ignorare gli impegni del ricorrente, il GUP avrebbe dovuto cercare di stabilire se vi fosse un modo per conciliarli con la partecipazione dell'indagato alle udienze preliminari.

c) Il rinvio a giudizio del ricorrente

68. Nel frattempo, con ordinanza resa il 15 novembre 1999, il GUP di Milano aveva rinviato il ricorrente e altri sette co-indagati (gli avv. Pacifico e Acampora, i sigg. Metta, Squillante, Verde e Rovelli, e la sig.ra Battistella) a giudizio dinanzi al tribunale di Milano.

5. Il dibattimento dinanzi al tribunale di Milano

a) L'ordinanza del 21 novembre 2001

69. La sentenza della Corte costituzionale fu pronunciata dopo il rinvio a giudizio del ricorrente, durante lo svolgimento del dibattimento dinanzi al tribunale di Milano. Il ricorrente chiese a tale autorità giudiziaria di affermare che a seguito della sentenza in questione gli atti compiuti dopo il 17 settembre 1999 dovevano essere considerati nulli e non avvenuti.

70. Con ordinanza in data 21 novembre 2001 il tribunale di Milano rigettò la domanda del ricorrente. Esso osservò anzitutto che, nell'ambito di un conflitto tra poteri dello Stato, la Corte costituzionale non annullava una legge, ma si pronunciava sull'eventuale violazione delle attribuzioni costituzionali di una istituzione (nel caso di specie la Camera dei deputati); in effetti, in questo caso non si era pronunciata né sull'interpretazione delle disposizioni del CPP in materia di legittimo impedimento dell'imputato né sulla questione di stabilire se la richiesta di rinvio del ricorrente fosse fondata.

71. Il tribunale rigettò la tesi del ricorrente secondo la quale la sentenza della Corte costituzionale comportava automaticamente la nullità dell'udienza preliminare (il che avrebbe implicato un ritorno del procedimento alla fase anteriore). In effetti, la Corte costituzionale non aveva censurato il rigetto delle richieste di rinvio, ma la motivazione che aveva condotto il GUP a una tale conclusione. Certo, l'ordinanza del GUP del 17 settembre 1999 e tutte le altre decisioni simili erano state annullate dalla Corte costituzionale. Rimaneva comunque il fatto che spettava al tribunale stabilire se l'impedimento del ricorrente fosse legittimo e giustificato; solo in caso affermativo l'udienza preliminare e il rinvio a

giudizio sarebbero nulli e non avvenuti. Vi sarebbe violazione dei diritti della difesa solo se l'imputato avesse effettivamente il diritto di ottenere un rinvio delle udienze alle quali non aveva partecipato.

72. Il tribunale considerò che spettava all'indagato dimostrare l'esistenza di un impedimento e il carattere assoluto dello stesso, e che il giudice non aveva alcun obbligo di verifica al riguardo (v. Corte di cassazione, sesta sezione, sentenza n. 9712 del 19 settembre 1995, e inoltre quinta sezione, sentenza n. 11667 del 16 dicembre 1997). Quando l'indagato era impedito a causa della sua partecipazione ai dibattiti parlamentari, non gli bastava produrre la convocazione informale alla seduta emessa dal capo di un gruppo parlamentare (come aveva fatto il ricorrente), ma doveva necessariamente allegare i documenti ufficiali relativi ai lavori parlamentari e una prova della sua presenza all'assemblea legislativa al momento dell'udienza, come risultava da una sentenza della Corte di cassazione del 3 dicembre 1980. Il ricorrente, invece, non aveva prodotto tali documenti e/o prove. Solo il 13 novembre 1999, e dunque in ritardo, i suoi avvocati hanno sottoposto un documento emesso dalla Camera dei deputati che indicava, tra l'altro, che egli aveva partecipato all'assemblea legislativa in data 22 settembre e il 5 e 6 ottobre 1999. Del resto, secondo le disposizioni vigenti all'epoca dei fatti, l'impedimento di un indagato a comparire all'udienza preliminare comportava la nullità di quest'ultima solo se si trattava della prima udienza (quella in cui le parti si costituiscono al processo). Le udienze del 17 e 22 settembre e del 5 e 6 ottobre 1999, invece, non erano state le prime udienze preliminari del procedimento in causa.

73. Il ricorrente sottolinea che, il 22 ottobre 2001, prima che fosse resa l'ordinanza in questione, il giudice Carfi, presidente della sezione del tribunale di Milano incaricato del processo, aveva inviato una lettera al presidente della Camera dei deputati, chiedendo copia del calendario dei lavori parlamentari. Il presidente della Camera dei deputati aveva risposto esprimendo il proprio rammarico relativamente alla divulgazione del contenuto della lettera in questione alla stampa; egli precisò che le decisioni riguardanti l'organizzazione dei lavori della Camera dei deputati venivano pubblicate sul sito Internet di quest'ultima.

74. Peraltro, all'udienza del 21 novembre 2001, l'avvocato del ricorrente chiese un rinvio in quanto il suo cliente stava votando sulla conversione in legge di alcuni decreti-legge. Il presidente del tribunale, osservando che dal calendario dei lavori parlamentari di cui disponeva non risultava che dovessero aver luogo delle votazioni anche nel pomeriggio, ordinò la sospensione dell'udienza per un'ora ed invitò l'avvocato del ricorrente a produrre un documento ufficiale che indicasse le attività in corso alla Camera dei deputati e la presenza del suo cliente in seno all'assemblea. Dopo la sospensione, l'avvocato del ricorrente dichiarò che non era riuscito a contattare il suo cliente o a ottenere i documenti che il tribunale richiedeva, poiché i lavori parlamentari erano in corso. Il tribunale diede

lettura di due ordinanze riguardanti rispettivamente la domanda del ricorrente volta a ottenere l'annullamento del suo rinvio a giudizio (paragrafi 70-72 *supra*) e la questione di stabilire se gli elementi ottenuti con rogatoria potevano essere utilizzati. Il rappresentante della procura chiese la fissazione delle date di due udienze che erano state annullate. Il tribunale riservò la decisione e rinviò il processo al 23 novembre 2001.

b) La nomina di avvocati d'ufficio per rappresentare il ricorrente

75. Con lettera in data 22 novembre 2001 il ricorrente revocò il mandato che aveva dato ai due avvocati di fiducia (avv. Sammarco e avv. Saponara; quest'ultimo, peraltro, non aveva partecipato al procedimento e aveva nominato fin dall'inizio l'avv. Perroni per sostituirlo). Egli precisò che non voleva che i suoi avvocati fossero obbligati a subire umiliazioni nell'ambito di un processo in cui i diritti della difesa e il principio della preminenza del diritto non erano rispettati.

76. All'udienza del 23 novembre 2001 il tribunale prese atto della lettera del ricorrente e nominò l'avv. Crea in qualità di avvocato d'ufficio dell'interessato. L'avv. Crea precisò di non conoscere nulla della causa e chiese un rinvio «di almeno sei mesi» per familiarizzarsi con il fascicolo. Il presidente del tribunale replicò che il rinvio doveva essere più breve; spiegò che l'udienza successiva era dedicata all'interrogatorio di un testimone a carico, la sig.ra Ariosto, che era già stata sentita dal pubblico ministero e, nel corso di due udienze consecutive (24 maggio e 1° giugno 2001), dagli avvocati del ricorrente. Pertanto la presenza della sig.ra Ariosto all'udienza successiva doveva principalmente permettere agli altri indagati di porre delle domande. Il procedimento fu rinviato al 1° dicembre 2001.

77. In tale data, l'avv. Crea ribadì la richiesta di rinvio del procedimento. Il presidente del tribunale osservò che, il 30 novembre 2001, aveva informato gli avvocati di fiducia del ricorrente che qualora un nuovo rinvio fosse stato chiesto e ottenuto dall'avv. Crea, difensore d'ufficio del loro ex cliente, l'articolo 107 §§ 3 e 4 del CPP avrebbe trovato applicazione. Ai sensi di tale disposizione, la revoca del mandato conferito ad un avvocato ha effetto solo dal momento in cui la parte risulti assistita da un nuovo difensore e quando sia decorso il termine concesso a quest'ultimo per prendere cognizione degli atti. Il tribunale rese un'ordinanza con la quale accordava all'avv. Crea un termine che scadeva il 12 gennaio 2002 per prendere cognizione degli atti di causa. Esso rilevò inoltre che gli avvocati di fiducia del ricorrente, la cui revoca non aveva ancora avuto effetto, erano stati informati della data dell'udienza e non erano presenti. Fu dunque nominato l'avv. Totis in qualità di difensore d'ufficio del ricorrente per l'udienza in corso.

78. L'avv. Totis, che difendeva già il giudice Metta, rilevò un motivo di incompatibilità e chiese di essere sollevata dal mandato. Il tribunale rigettò la domanda. La sig.ra Ariosto fu interrogata dai rappresentanti di altri

indagati. L'avv. Totis dichiarò che in quanto rappresentante di Metta non desiderava porre alcuna domanda alla sig.ra Ariosto; nella sua qualità di avvocato d'ufficio del ricorrente essa considerò che interrogare tale testimone sarebbe stato contrario alla deontologia professionale.

79. All'udienza del 12 gennaio 2002 l'avv. Crea chiese una proroga del termine che le era stato assegnato per studiare il fascicolo; la richiesta fu rigettata. Ne seguì una discussione sulle richieste della procura volte alla produzione di alcuni documenti bancari e all'audizione di nuovi testimoni. L'avv. Crea dichiarò di non poter intervenire in quanto non conosceva sufficientemente bene il fascicolo. Essa depositò in compenso dei documenti attestanti un impedimento parlamentare del ricorrente. La discussione continuò all'udienza successiva, che si tenne il 14 gennaio 2002. L'avv. Crea non fece alcuna dichiarazione.

80. Con lettera in data 28 gennaio 2002 gli avv. Sammarco, Saponara e Perroni informarono il tribunale che il loro cliente aveva chiesto loro di continuare a difenderlo. A partire da quel momento il ricorrente fu rappresentato dagli avvocati di fiducia.

81. All'udienza dell'8 aprile 2002 gli avvocati del ricorrente chiesero una nuova audizione della sig.ra Ariosto, osservando che quest'ultima era stata sentita solo in qualità di testimone a carico, e non come testimone a discarico. La domanda fu rigettata.

e) L'eccezione sollevata dal ricorrente relativa alla mancanza di precisione dei capi d'accusa

82. All'esito delle indagini preliminari, la procura di Milano chiese il rinvio a giudizio del ricorrente e dei suoi co-indagati. Nella misura in cui riguardavano la controversia IMI/SIR i capi d'accusa, nelle loro parti pertinenti, erano redatti come segue:

«[Gli imputati] sono accusati del reato previsto e punito dagli artt.81, 110, 112 n. 1, 319, 319^{ter}, 321 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e violando con ciascuna di esse più volte la stessa disposizione di legge, agendo in concorso tra loro, con il deceduto Rovelli Nino e con altre persone fra cui magistrati appartenenti al distretto di Corte d'Appello di Roma - non identificati - e pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio appartenenti all'amministrazione giudiziaria, promettevano e versavano somme di denaro affinché i pubblici ufficiali violassero i loro doveri di imparzialità, segretezza, indipendenza e probità nell'espletamento delle loro funzioni pubbliche, allo scopo di favorire ROVELLI Nino ed i suoi eredi nei vari gradi di giudizio del procedimento civile fra costoro e l'I.M.I. - procedimento trattato nel merito prima dal Tribunale poi dalla Corte d'Appello di Roma (cause riunite 3176/89 e 3250/89) e definito con sentenza passata in giudicato a seguito della dichiarazione d'improcedibilità del ricorso dell'IMI da parte della Corte di Cassazione e segnatamente:

(...)

– versavano, nel 1994, ad Acampora Giovanni, Pacifico Attilio e Previti Cesare, tramite bonifico bancario, le seguenti somme:

(...)

b) Previti, 18.000.000 CHF (pari a 21.019.140.000 ITL), SBS Ginevra, a favore del conto 136183, rif. Filippo, valuta del 21.3.1994.

(...)

Acampora Giovanni, Pacifico Attilio e Previti Cesare ricevevano, previo concerto fra loro, le somme sopra indicate e destinandole in parte a Metta Vittorio, a Squillante Renato, a Verde Filippo e ad altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio non identificati.

(...)

Metta Vittorio, nella sua qualità di pubblico ufficiale in quanto magistrato in servizio presso la Corte d'appello di Roma, componente il collegio giudicante che ebbe a decidere le cause riunite 3176/89 e 3250/89, in violazione dei doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria accettava prima la promessa e riceveva poi parte delle somme per decidere tali cause in modo favorevole alla parte Rovelli e sfavorevole alla parte I.M.I.

(...)

Accordi intervenuti in luogo imprecisato a far tempo dal 1986 e pagamenti avvenuti su banche in Lussemburgo, Confederazione Elvetica, Liechtenstein, Regno Unito almeno fino al 1994.»

83. Il GUP pronunciò il rinvio a giudizio sulla base dei capi d'accusa redatti dalla procura.

84. All'udienza del 29 maggio 2000 dinanzi al tribunale di Milano il ricorrente eccepì una mancanza di precisione nei capi d'accusa. Il 14 luglio 2000 il tribunale respinse tale eccezione, ritenendo che i capi d'accusa indicassero in maniera sufficientemente chiara lo schema dell'attività di corruzione e i ruoli svolti dai vari imputati.

d) La produzione dei tabulati telefonici e la riunione dei procedimenti

85. Durante le indagini preliminari la procura ottenne i tabulati telefonici relativi alle chiamate fatte e ricevute sulle linee telefoniche di alcuni imputati, tra cui il ricorrente. All'udienza del 30 ottobre 2000 la procura chiese che tali tabulati fossero versati al fascicolo del giudice.

86. Con ordinanza in data 15 gennaio 2001 il tribunale di Milano annullò, per difetto di motivazione, le decisioni con cui la procura aveva disposto la produzione dei documenti controversi. Per quanto riguarda le decisioni riguardanti le prove, esso ritenne che l'articolo 185 § 2 del CPP ne imponeva la rinnovazione. Con un'ordinanza a parte, esso dispose dunque la produzione dei tabulati in questione, ritenendoli utili per chiarire la natura dei rapporti tra gli imputati.

87. All'udienza del 28 gennaio 2002 il procedimento relativo alla causa IMI/SIR fu riunito a quello relativo alla causa Lodo Mondadori (paragrafo 19 *supra*).

6. La sentenza di primo grado

88. Con sentenza in data 29 aprile 2003 il tribunale di Milano condannò il ricorrente a undici anni di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

89. Il ricorrente fu dichiarato colpevole relativamente ai fatti oggetto del procedimento IMI/SIR e a quelli della causa Lodo Mondadori. Nell'ambito del procedimento IMI/SIR i giudici di primo grado lo considerarono responsabile di un episodio di corruzione in atti giudiziari (di seguito l'«episodio Metta») e di un episodio di corruzione semplice (di seguito l'«episodio Squillante»). Delle pene detentive furono inflitte anche agli avv. Pacifico e Acampora, a Metta, Squillante e Rovelli e alla sig.ra Battistella. Il ricorrente e i suoi coimputati furono inoltre condannati al risarcimento dei danni che avevano provocato e che, per due delle parti civili, ammontavano in totale a 896.000.000 EUR.

90. Nella motivazione della sua sentenza, composta di 536 pagine, il tribunale esaminò varie irregolarità che erano state riscontrate nel corso dei procedimenti civili IMI/SIR e Lodo Mondadori e studiò in dettaglio i trasferimenti in denaro che avevano avuto luogo tra il ricorrente e i suoi coimputati. Tali trasferimenti furono accertati, tra l'altro, sulla base dei documenti bancari ricevuti tramite commissione rogatoria dalle autorità svizzere e che il tribunale considerò attendibili. Le spiegazioni fornite dagli imputati non furono ritenute attendibili, soprattutto perché né il ricorrente né gli avv. Pacifico e Acampora avevano ufficialmente esercitato un'attività professionale nell'ambito dei procedimenti civili in questione. Pertanto il versamento di onorari esorbitanti era ingiustificato. Il tribunale giunse alla conclusione che i movimenti di denaro in questione costituivano, in realtà, la remunerazione del ricorrente e degli avv. Pacifico e Acampora per il loro ruolo illecito di intermediari, nonché dei giudici corrotti implicati nelle cause.

91. Per quanto riguarda la testimonianza della sig.ra Ariosto, il tribunale osservò che quest'ultima non aveva riferito nulla per quanto riguarda i fatti specifici oggetto dei capi d'accusa; tuttavia le sue dichiarazioni, benché in parte contraddittorie, descrivevano i rapporti tra alcuni imputati e costituivano dunque un indizio supplementare, anche se non decisivo, riguardo all'esistenza degli accordi di corruzione.

92. Per quanto riguarda il momento della perpetrazione del reato di corruzione in atti giudiziari, il tribunale ritenne che esso doveva essere fissato in una data posteriore al 17 marzo 1992 (data dell'entrata in vigore della legge n. 181 del 1992 – paragrafo 167 *infra*) poiché il giudice Metta era stato remunerato dopo tale data per i suoi atti di corruzione.

7. *Il comportamento del presidente del tribunale di Milano nel corso del processo di primo grado e dopo la pronuncia della sentenza*

93. La sezione del tribunale di Milano che condannò il ricorrente era presieduta dal giudice Carfi. Il ricorrente sostiene che tale giudice ha dimostrato un comportamento che rivela una mancanza di imparzialità. Al riguardo, egli si basa sugli elementi seguenti.

94. Un articolo apparso nel quotidiano *L'Unità* del 1° giugno 2002 indicava che Carfi ascoltava «con comprensibile insofferenza le arringhe degli avvocati di Previti» e che, di fronte a una domanda posta dalla difesa volta a sapere se il giudizio sarebbe stato sospeso in attesa di una decisione della Corte costituzionale, aveva risposto: «Avvocato, vuole anche che le dica quando arriveremo a sentenza e magari vuole che gliela anticipi?». Carfi avrebbe anche ironizzato sul ritardo con cui era arrivata una commissione rogatoria.

95. Da articoli comparsi nei quotidiani *Il Giornale* dell'11 luglio 2002, *La Stampa* e *Il Corriere della Sera* del 21 luglio 2002, *La Repubblica* del 30 luglio 2002 e *Il Corriere della Sera* del 20 settembre 2002 risulta che in occasione di pubbliche udienze Carfi fece le dichiarazioni seguenti:

«Gli imputati che desiderano essere interrogati sono invitati a presentarsi il 20 luglio per dare il loro consenso (...). Quando lo avranno dato, inizierò la loro audizione. Un anno fa, ero disposto a mettermi d'accordo in merito agli interrogatori. Ora sono io che decido.»

«La Procura di Perugia continua a chiederci atti che non abbiamo. Perugia lo sa perché lo abbiamo già spiegato il 7 giugno con una lettera. Nonostante questo, ci ha fatto un ordine d' esibizione *ad horas*. Ecco la lettera con cui ho risposto che questi atti in questo processo non ci sono, non ci sono mai stati e, considerate le nostre ordinanze, non ci saranno mai. »

«C'è un altro impedimento? Siccome siamo passati da uno a due al giorno, mi chiedevo se ve ne fossero altri (...).

«Anzi, già che ci siamo, e siccome sento dire che ci sarebbe una "gara" tra il collegio e altre istituzioni, e leggo che secondo alcuni commentatori noi staremmo facendo una "corsa", voglio evitare ogni equivoco: noi non faremo alcuna "corsa". Noi non emetteremo assolutamente una sentenza prima della decisione della Corte Costituzionale. Certo, se nel frattempo interviene la nota legge [la legge *Cirami* – v. *infra*] che conosciamo, non emetteremo proprio niente. E si badi: noi riteniamo di essere assolutamente legittimati, allo stato dell'attuale normativa, a emettere sentenza. È per un motivo di rispetto istituzionale che non emetteremo mai una sentenza prima che la Consulta abbia deciso »

96. Secondo il quotidiano *L'Unità* del 30 luglio 2002, Carfi avanzava «a testa bassa, deciso a non concedere nulla di fronte alle manovre dilatorie»; il quotidiano *Il Messaggero* del 6 agosto 2003 riferì che di fronte alla richiesta dei cronisti di sapere se nella motivazione della sentenza di primo grado «si era tolto una spina dal piede», Carfi avrebbe risposto «Direi di sì».

97. Il ricorrente osserva anche che la sentenza di primo grado inizia con la seguente premessa, che dimostrerebbe l'ostilità dei giudici nei suoi confronti:

«Questo Tribunale è stato oggetto, negli ultimi due anni in particolare, delle critiche più aspre e delle accuse più gravi - perché di questo si è trattato - dentro e, soprattutto, fuori dall' aula : fino a quella più infamante per un giudice: quella non poche volte propalata, di essere non al servizio della legge ma al soldo di una parte politica; accuse che mai, sia consentito dirlo, un organo giudicante ha dovuto sopportare in corso d'opera. Inutile anche ricordarle, tutte queste parole, perché del tutto irrilevanti e ininfluenti rispetto alla serenità nell'approccio al lavoro che questo collegio ha avuto in questi anni: d'altronde, sono state a portata di occhi e orecchie di chiunque abbia voluto coglierle. Il Tribunale , come è suo assoluto dovere , non ha mai ritenuto di dover replicare, pur quando il vociare intorno al processo travalicava ogni limite anche del più doveroso e sacrosanto diritto di critica; vociare dimentico, altresì, delle minimali regole di rispetto a chiunque dovute: anche ad un giudice. Per un Magistrato, la sede istituzionale ove rispondere a critiche e accuse è la motivazione della sentenza, che sola (condivisa o meno che sia) può dar conto della onorabilità di un Tribunale della Repubblica, che a dir la verità – a vantaggio non certamente del singolo Magistrato ma di ben altri superiori interessi - dovrebbe forse essere presunta, fino a prova contraria.»

98. Interrogato in merito a questa premessa, Carfi dichiarò che «La premessa al verdetto è uno scatto d'orgoglio dopo tre anni in cui siamo stati investiti da ogni genere di insulto, senza poter rispondere» (si veda l'intervista apparsa nel quotidiano *Il Corriere della Sera* dell'8 agosto 2003).

99. Il ricorrente mette in discussione anche la parte della sentenza di primo grado in cui il tribunale fissa la pena. I passaggi in questione recitano:

«Sarà anche moralismo, come sicuramente qualcuno obietterà, ma ritiene questo Collegio che nessuna scusante possa essere addotta da imputati a cui nessuno e nulla (né le condizioni familiari, né quelle sociali, né quelle economiche) ha imposto di vendere in tal modo la loro imparzialità, correttezza e professionalità. A ciò si aggiunga, nel caso concreto, un comportamento processuale a dir poco pessimo, volto a negare qualsiasi circostanza, anche la più evidente, così dimostrando una assoluta mancanza di un sia pur minimo ripensamento della loro condotta di vita. Un comportamento che – non solo con riferimento all'imputato Previti, alle cui condotte endo ed extraprocessuali si sono sovente accodati gli altri – si è concretizzato in una serie di tentativi volti esclusivamente ad impedire lo svolgimento del processo, strumentalmente utilizzando gli istituti previsti dal codice: una serie infinita di ricusazioni per i più diversi motivi fin sulla soglia della camera di consiglio, la revoca del mandato ai propri difensori nel novembre 2001 in risposta alle ordinanze di questo Tribunale sulle rogatorie e sulle problematiche poste dalla sentenza 225/2001 della Corte Costituzionale, manovre dilatorie di ogni genere. Fino al punto di arrivare a inviare qualcuno ad occultamente filmare due ritagli del *Corriere della Sera* appesi in Cancelleria, in luogo non accessibile al pubblico.»

100. Inoltre, chiamato a pronunciarsi su un progetto di legge destinato a ridurre i termini di prescrizione, Carfi si espresse come segue: «Cosa vuole che le dica? Che ho avuto due infarti per niente? Forse sarebbe umano. Tuttavia devo restare sereno, mi hanno detto di non pensarci troppo. Ho

fatto il mio dovere di giudice. E rifarei esattamente ciò che ho fatto». Nel febbraio 2006 egli firmò un «appello per la giustizia», in cui «l'abrogazione delle principali leggi che sono state adottate quasi esclusivamente per servire gli interessi personali di alcune persone» era indicato come una «priorità assoluta».

8. Il giudizio di appello

a) L'appello del ricorrente

101. Il ricorrente interpose appello avverso la sentenza del tribunale di Milano. Egli chiese il proprio proscioglimento e confermò in sostanza le eccezioni sollevate in primo grado.

102. Egli osservò tra l'altro che gli elementi di prova a carico comprendevano una nota anonima, trovata nello studio dell'avv. Pacifico e il cui contenuto corrispondeva in gran parte ad alcune pagine della sentenza civile relativa alla controversia IMI/SIR. I giudici di primo grado avevano ritenuto che tale nota dimostrava che la sentenza in questione era stata redatta da persone che non facevano parte dell'ordine giudiziario. Tale documento non figurava tra gli elementi di prova a carico menzionati nei capi di imputazione.

b) La riapertura dell'istruttoria

103. La corte d'appello dispose la riapertura dell'istruttoria affinché gli imputati fossero sentiti sulla questione del valore probante dei documenti rinvenuti dall'avv. Pacifico.

c) La sentenza della corte d'appello

104. Con sentenza in data 23 maggio 2005, la cui motivazione consisteva di 856 pagine, la corte d'appello di Milano confermò la condanna del ricorrente nella causa IMI/SIR, considerandolo colpevole degli episodi «Metta» e «Squillante». Avendo scartato una circostanza aggravante, la pena inflitta fu portata a sette anni di reclusione. Applicando il regime del «reato continuato», essa indicò che il reato più grave doveva essere ritenuto l'episodio «Metta», punibile con la pena di sei anni di reclusione, che doveva essere aumentata di un anno per il secondo reato (episodio «Squillante»). Essa pronunciò l'assoluzione del ricorrente nella causa Lodo Mondadori.

105. Per quanto riguarda l'impossibilità, per la difesa, di avere accesso al fascicolo n. 9520/95 (paragrafi 36-47 *supra*), la corte d'appello osservò che l'eventuale insufficienza dell'istruzione condotta dalla procura riguardava una questione inerente al merito della causa, e che non comportava pertanto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio. Peraltro, se il ricorrente desiderava produrre nuove prove, poteva chiedere la riapertura dell'istruttoria. La possibilità ipotetica che il fascicolo n. 9520/95

contenesse prove a discarico non giustificava, di per sé, una tale riapertura. In ogni caso, un eventuale comportamento colpevole da parte della procura, che non avrebbe inserito nel fascicolo previsto dall'articolo 416 § 2 del CPP tutti i documenti riguardanti i fatti di causa, non era sanzionato da alcuna disposizione del CPP e non comportava alcuna nullità.

106. La corte d'appello rigettò le affermazioni del ricorrente riguardo all'addotta mancanza di precisione dei capi d'accusa (paragrafo 102 *supra*). La corte osservò che il principio della corrispondenza tra l'accusa e la sentenza non impediva al giudice di attribuire importanza a elementi che la procura non aveva menzionato nei capi d'accusa o nelle proprie conclusioni, come la nota scritta a mano trovata nello studio dell'avv. Pacifico.

107. Quanto alla produzione dei tabulati telefonici (paragrafi 85-87 *supra*), la corte d'appello ritenne, considerato il difetto di motivazione delle decisioni della procura al riguardo, che il tribunale non avrebbe dovuto concludere per la nullità di tale misura, ma avrebbe dovuto vietare l'utilizzo dei tabulati in questione. Peraltro, al fine di porre rimedio al vizio constatato, il tribunale avrebbe dovuto, alla fine della produzione delle prove, disporre il sequestro dei tabulati. Tuttavia, il fatto che il tribunale avesse scelto una via diversa, ossia la pronuncia di una decisione che disponeva la produzione d'ufficio degli elementi di prova controversi, si traduceva in una semplice irregolarità e non comportava alcuna nullità.

108. Quanto alla questione di stabilire se il ricorrente, in qualità di corruttore, potesse essere punito ai sensi degli articoli 319^{ter} e 321 del CP, articolo, quest'ultimo, modificato dalla legge n. 181 del 1992 (paragrafi 164-167 *infra*), la corte d'appello considerò che l'accordo corruttivo richiesto da tali disposizioni poteva intervenire sia prima che dopo il compimento dell'atto giudiziario incriminato. Di conseguenza, per i fatti anteriori al 17 marzo 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 181 del 1992), il ricorrente doveva essere punito per corruzione semplice (reato previsto dall'articolo 319 del CP); per i fatti posteriori, doveva essere condannato per corruzione in atti giudiziari (reato previsto dall'articolo 319^{ter} del CP).

109. La corte d'appello considerò inoltre che la somma versata al giudice Metta nella causa IMI/SIR come remunerazione degli atti di corruzione ammontava, in realtà, a 400.000.000 ITL, somma che, nei capi d'accusa, era indicata come pagata nell'ambito della causa Lodo Mondadori. Il giudice di merito chiamato a pronunciarsi sull'esistenza di una corruzione doveva valutare correttamente i fatti relativi al pagamento delle somme controverse, senza essere legato alle tesi dell'accusa al riguardo. Un tale approccio non violava i diritti della difesa degli imputati poiché questi avevano avuto la possibilità di difendersi sulla «sostanza» dei capi d'accusa, ossia sul fatto che Metta disponeva di somme incompatibili con i suoi redditi legali, il che faceva supporre che esistesse un accordo corruttivo.

9. Il secondo conflitto tra poteri dello Stato

110. Nel frattempo, l'11 gennaio 2005, la Camera dei deputati aveva sollevato un nuovo conflitto tra poteri dello Stato. Essa sosteneva che alcune ordinanze rese nell'ambito dei procedimenti giudiziari intentati a carico del ricorrente, in particolare quella del 21 novembre 2001 relativa al procedimento IMI/SIR (paragrafi 70-72 *supra*), nonché le sentenze di condanna pronunciate in primo grado contro l'interessato avevano violato le prerogative costituzionali del Parlamento.

111. Con la sentenza n. 451 del 12 dicembre 2005 la Corte costituzionale accolse in parte il ricorso della Camera dei deputati. Essa dichiarò che non spettava al tribunale di Milano affermare: a) che il Giudice dell'udienza preliminare non aveva alcun obbligo di attivarsi per acquisire la prova dell'impedimento del ricorrente e che era a tal fine irrilevante la lettera di convocazione del capogruppo parlamentare; b) che sussiste impedimento soltanto quando in Parlamento siano previste votazioni e sia provata l'effettiva presenza dell'imputato ai lavori parlamentari.

112. La Corte costituzionale osservò che il tribunale di Milano aveva rigettato le allegazioni del ricorrente, in particolare argomentando che poteva esservi nullità dell'udienza preliminare solo se l'assenza dell'imputato riguardava la prima udienza, e non le udienze successive. Il tribunale aveva inoltre ritenuto che la sentenza n. 225 del 2001 non comportasse automaticamente la nullità di tutti gli atti compiuti dal GUP. Si trattava di interpretazioni delle disposizioni interne che non potevano essere censurate nell'ambito di un conflitto tra poteri dello Stato.

113. La Corte costituzionale considerò inoltre che le sentenze di condanna pronunciate nei confronti del ricorrente non contenevano alcuna affermazione che pregiudicasse le attribuzioni e le prerogative costituzionali del Parlamento.

114. Quanto alle conseguenze della sua sentenza, la Corte costituzionale precisò che il pregiudizio alle prerogative del Parlamento comportava l'annullamento dell'ordinanza del 21 novembre 2001 e di altre ordinanze simili nella misura in cui la motivazione di tali misure era costitutiva di un tale pregiudizio. Spettava ai giudici di merito valutare le conseguenze eventuali di tale annullamento dal punto di vista procedurale.

115. La corte d'appello di Milano e la Corte di cassazione rigettarono le affermazioni del ricorrente secondo le quali l'udienza preliminare doveva essere dichiarata nulla e non avvenuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 451 del 2005.

10. Il procedimento in cassazione

a) I ricorsi del ricorrente, della procura e della parte civile

116. Il ricorrente presentò ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello di Milano, ribadendo, in sostanza, le eccezioni formulate in primo e secondo grado.

117. La procura e una delle parti civili presentarono ricorso per cassazione contro il proscioglimento del ricorrente nella causa Lodo Mondadori.

b) L'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 e il ricorso incidentale di costituzionalità presentato dal ricorrente

118. Mentre il ricorso del ricorrente era pendente in cassazione, il Parlamento adottò la legge n. 251 del 5 dicembre 2005, che entrò in vigore l'8 dicembre 2005. Tale testo modificava, tra l'altro, il termine di prescrizione per i reati; in particolare, il termine di prescrizione per il reato di corruzione in atti giudiziari passò da quindici a otto anni; poteva essere prorogato fino a dieci anni. La data di perpetrazione del reato ascritto al ricorrente poteva essere fissata nel dicembre 1993, pertanto gli elementi costitutivi dello stesso sarebbero caduti in prescrizione nel 2003.

119. Tuttavia, l'articolo 10 § 3 della legge n. 251 del 2005 recitava:

«Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

In virtù di tale disposizione il ricorrente, il cui processo era pendente in cassazione, non poté beneficiare delle modifiche relative al regime di prescrizione.

120. Il 13 aprile 2006, osservando che un ricorso incidentale di costituzionalità relativo all'articolo 10 § 3 della legge n. 251 del 2005 era pendente dinanzi alla Corte costituzionale, il ricorrente chiese alla Corte di cassazione di rinviare l'esame del suo ricorso in attesa della decisione della Corte costituzionale. All'udienza del 19 aprile 2006 la Corte costituzionale rigettò la domanda di rinvio presentata dal ricorrente. Il 28 aprile 2006 l'avvocato del ricorrente eccepì l'incostituzionalità dell'articolo 10 della legge n. 251 del 2005, chiedendo la sospensione del procedimento e la restituzione del fascicolo alla Corte costituzionale.

c) La sentenza della Corte di cassazione

i. Il dispositivo

121. Con sentenza del 4 maggio 2006, il cui testo fu depositato in cancelleria il 5 ottobre 2006, la sesta sezione della Corte di cassazione,

presieduta dal giudice Ambrosini e composta da altri quattro giudici, cassò, senza rinvio, la sentenza d'appello riguardante uno degli episodi di corruzione ascritti al ricorrente – l'episodio «Squillante», perché il fatto non sussiste. Pertanto la pena inflitta all'interessato fu rideterminata in anni sei di reclusione, previa deduzione dell'anno di reclusione che la corte d'appello di Milano aveva inflitto per l'episodio «Squillante» (paragrafo 104 *supra*). Essa rigettò per il resto il ricorso del ricorrente.

122. La Corte di cassazione accolse in compenso i ricorsi della procura e della parte civile relativi alla causa Lodo Mondadori. Essa cassò il proscioglimento del ricorrente in quest'ultima causa e la rinviò dinanzi alla corte d'appello di Milano.

ii. La questione della costituzionalità della legge n. 251 del 2005

123. La Corte di cassazione prese atto che il ricorrente contestava la legittimità costituzionale dell'articolo 10 § 3 della legge n. 251 del 2005; tuttavia, tale disposizione non violava l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge poiché trattava in maniera diversa gli imputati sulla base di un fatto oggettivo, ossia l'incidenza della prescrizione sulle varie fasi del processo. Peraltro, la Costituzione non imponeva la retroattività della legge penale più favorevole e il legislatore godeva di un ampio margine discrezionale nel disciplinare l'applicazione nel tempo delle modifiche della legge penale. Solo delle norme manifestamente irragionevoli erano incostituzionali.

124. Nella fattispecie, l'articolo 10 § 3 non era inficiato di arbitrarietà. Tale disposizione mirava a garantire la sicurezza giuridica nell'ambito di processi che si trovavano a uno stadio avanzato. Certo, la linea di demarcazione scelta dall'articolo 10 § 3 non era ideale, ma non era discriminatoria e non costituiva una fonte di abusi.

125. Alla luce di quanto precede e conformemente alla giurisprudenza di altre sezioni della Corte di cassazione (v. le sentenze della quinta sezione nn. 9589 del 20 gennaio 2006 e 9601 del 25 gennaio 2006, nonché delle sentenze della stessa sezione del 12 e 13 aprile 2006 nelle cause Chizzola e Di Primio), la sesta sezione giudicò manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente.

iii. La competenza ratione loci del tribunale di Milano

126. Quanto alla questione della competenza *ratione loci*, la Corte di cassazione sottolineò che quando, come nella fattispecie, non era stata sollevata alcuna eccezione al riguardo prima della chiusura delle arringhe e dell'udienza preliminare, essa poteva essere reiterata dinanzi ai giudici di merito; tuttavia, questi ultimi dovevano utilizzare solo gli elementi disponibili al momento dell'udienza preliminare, senza procedere ad atti istruttori. Nel caso di specie, era vero che la procura di Perugia aveva avviato in una data anteriore un procedimento sulla base della denuncia di Arcuti (paragrafo 26 *supra*) ma, ai fini della determinazione della

competenza *ratione loci*, si doveva esaminare non il contenuto di tale denuncia ma la notizia di reato iscritta dal pubblico ministero nel registro ufficiale. Il procedimento avviato dalla procura di Perugia riguardava il reato di rivelazione del segreto d'ufficio, e non episodi di corruzione come nel caso del procedimento avviato a Milano.

iv. Le questioni inerenti al fascicolo n. 9520/95

127. Per quanto riguarda l'impossibilità per la difesa di avere accesso al fascicolo n. 9520/95, la Corte di cassazione osservò che il CPP non prevedeva alcun controllo volto a determinare se la procura avesse versato tutti i documenti pertinenti al fascicolo previsto all'articolo 416 § 2 del CPP; la violazione di tale disposizione veniva sanzionata unicamente con l'impossibilità di utilizzare gli atti non inseriti nel fascicolo e non comportava la nullità dell'udienza preliminare o dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Questo modo di procedere avrebbe potuto sollevare la questione di una potenziale violazione dei diritti partecipativi dell'imputato; restava comunque il fatto che non comportava alcuna violazione automatica dei diritti della difesa. Questa avrebbe invece dovuto provare, eventualmente mediante elementi ottenuti per mezzo di indagini proprie, che esistevano documenti pertinenti che non erano stati trasmessi al GUP.

v. L'addotta mancanza di precisione dei capi di imputazione

128. Per quanto riguarda tale affermazione, la Corte di cassazione ritenne che i capi di accusa erano chiari e completi; gli stessi non si limitavano ad enunciare i reati, ma ne precisavano, sebbene in maniera sintetica, le modalità di esecuzione e il ruolo svolto dai vari imputati ai fini del conseguimento di un certo risultato nel procedimento civile IMI/SIR. Vi sarebbe violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza solo se la condotta per la quale un imputato veniva condannato era totalmente diversa, nei suoi elementi costitutivi, da quella enunciata nei capi di imputazione. In compenso, una semplice modifica riguardante le modalità di esecuzione dell'azione penale non comportava alcuna inosservanza dei diritti della difesa. Il fatto che la somma di 400.000.000 ITL di cui disponeva il giudice Metta fosse legata non alla causa Lodo Mondadori ma alla causa IMI/SIR non aveva modificato il «nucleo centrale» dell'accusa, ossia l'accordo corruttivo concluso tra privati e il giudice Metta.

vi. La produzione dei tabulati telefonici

129. Quanto alla questione della produzione dei tabulati telefonici, la Corte di cassazione ritenne di non poter accettare l'argomento della difesa secondo cui il tribunale di Milano avrebbe dovuto ordinare non la produzione dei documenti controversi in possesso della procura ma il sequestro degli stessi presso l'operatore telefonico interessato. Essa osservò

che la provenienza e l'autenticità di tali documenti non erano dubbi e che il tribunale non aveva regolarizzato *a posteriori* la condotta della procura, ma aveva, autonomamente, ordinato la produzione dei tabulati laddove essi erano disponibili.

vii Il momento della perpetrazione del reato di corruzione in atti giudiziari

130. Quanto al momento della perpetrazione del reato previsto dall'articolo 319^{ter} del CP (corruzione in atti giudiziari), la Corte di cassazione precisò che l'accordo corruttivo doveva, in linea di principio, precedere il compimento dell'atto giudiziario incriminato. Tuttavia, il versamento effettivo della remunerazione della corruzione, effettuato fino al dicembre 1993 in esecuzione dell'accordo tra i corruttori e l'agente della funzione pubblica corrotto, aveva «assorbito» tale accordo e operato uno spostamento in avanti nel tempo, dal momento della perpetrazione del reato. Di conseguenza il ricorrente poteva essere condannato in quanto corruttore ai sensi degli articoli 319^{ter} e 321 del CP (paragrafi 164-167 *infra*).

12. La sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006

131. Con la sentenza n. 393 del 23 ottobre 2006, la Corte costituzionale dichiarò incostituzionale l'articolo 10 § 3 della legge n. 251 del 2005 limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché».

132. Essa osservò che nella fattispecie si poneva la questione di stabilire se la scelta di fissare al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento il termine per beneficiare delle disposizioni più favorevoli della legge n. 251 del 2005 fosse ragionevole. La Corte costituzionale decise in senso negativo. In effetti, l'apertura del dibattimento non aveva alcun legame significativo con la prescrizione. Essa non esisteva in tutti i processi di primo grado e, a differenza della sentenza di condanna, non poteva interrompere il termine di prescrizione.

13. Il ricorso n. 35201/06

133. Il 22 agosto 2006 il ricorrente presentò un ricorso dinanzi alla Corte (n. 35201/06). Invocando gli articoli 6 e 13 della Convenzione nonché l'articolo 2 del Protocollo n. 7, si lamentava per il rifiuto della Corte di cassazione di rinviare la data dell'udienza in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla costituzionalità dell'articolo 10 § 3 della legge n. 251 del 2005 e per il rigetto del ricorso incidentale di costituzionalità presentato dal suo avvocato all'udienza del 28 aprile 2006.

134. Con decisione del 12 aprile 2007 la Corte (seconda sezione) dichiarò il ricorso irricevibile, in parte in quanto manifestamente infondato e in parte per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione.

14. Il comportamento del presidente della sesta sezione della Corte di cassazione

a) La lettera di Ambrosini al ministro della pubblica Istruzione

135. Nel 2003, mentre il processo del ricorrente era pendente in primo o in secondo grado, il giudice Ambrosini, presidente della sesta sezione della Corte di cassazione, inviò una lettera al ministro della pubblica Istruzione, nella quale criticò un progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario che considerò ostile alla magistratura nel suo insieme e che ne pregiudicava l'indipendenza. Egli citò poi la causa di un certo Muccioli, una personalità pubblica che «lottava nel processo e non contro il processo affinché fosse riconosciuta la sua innocenza». Secondo Ambrosini, Muccioli «aveva avuto ragione, poiché i giudici non sono pazzi e la battaglia processuale si era conclusa con una soluzione equa». Secondo il ricorrente, questo passaggio costituiva un riferimento implicito alla sua situazione. In effetti, egli stato spesso accusato di «difendersi dal processo» (espressione italiana che significa che l'imputato utilizza i mezzi processuali per evitare di essere giudicato). Pertanto, egli riteneva che Ambrosini volesse opporre la sua condotta, giudicata scorretta, a quella, giudicata irreprensibile, di Muccioli.

b) Le idee politiche di Ambrosini

136 Il ricorrente ricorda anche che Ambrosini era conosciuto per le sue opinioni di estrema sinistra. Era membro dell'associazione di magistrati *Magistratura Democratica* (paragrafo 141 *infra*) e, nel 1979, si era candidato alle elezioni legislative per il Partito comunista italiano. Il ricorrente richiama l'attenzione della Corte su alcuni estratti di pubblicazioni di Ambrosini, che dimostrerebbero che questi prendeva le proprie funzioni di giudice come un vero e proprio impegno politico. Egli si riferisce, in particolare, a un'opera pubblicata nel 1970 intitolata «Rapporto sulla repressione», a un articolo intitolato «Una vecchia legge per nuovi criminali» apparso nella rivista *Quale Giustizia* nel gennaio 1975, a un articolo apparso nella rivista *Nuova società* del 27 ottobre 1979 e al libro «La Costituzione spiegata a mia figlia», pubblicato nel 2004.

15. Il «contesto politico» del processo IMI/SIR

137. Nel formulare il suo ricorso, il ricorrente ha insistito a lungo sul contesto politico del processo penale IMI/SIR, che spiegherebbe l'accanimento giudiziario di cui egli sarebbe stato vittima.

138. Egli sostiene che dal 1996 al 2006 la vita pubblica italiana fu caratterizzata dal conflitto tra la magistratura e una parte della classe politica. Agli occhi dei magistrati, il ricorrente non era un imputato qualsiasi, ma uno dei principali collaboratori di Berlusconi. Nel 1994 il ricorrente aveva esposto il suo progetto di riforma del CSM, che consisteva

nel separare la carriera dei giudici da quella dei magistrati della procura. Tale progetto suscitò reazioni molto forti e mille magistrati della procura, tra cui quelli a cui fu in seguito assegnato il fascicolo del ricorrente, firmarono un documento che criticava la «riforma Previti».

139. Il ricorrente si riferisce anche alle dichiarazioni fatte dal procuratore generale aggiunto al tribunale di Milano, Gerardo D'Ambrosio, che aveva parlato dell'esistenza di un «conflitto tra potere politico e potere giudiziario» e di un «attacco sistematico contro la magistratura» (v. intervista al *Corriere della sera* del 27 giugno 2002), e alle vicissitudini della legge n. 367 del 2001 riguardante «la ratifica e l'applicazione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera al fine di completare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e di facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché le modifiche pertinenti al CP e al CPP». Tale legge avrebbe dovuto essere applicata nell'ambito del processo IMI/SIR, dato che varie prove a carico del ricorrente si basavano su documenti trasmessi dall'estero. I magistrati di Milano si sono opposti a questa legge, hanno previsto uno sciopero e hanno anche organizzato delle riunioni al fine di trovare un sotterfugio per non applicarla. Il giudice Borrelli, procuratore capo di Milano, la criticò apertamente (v. intervista al quotidiano *La Repubblica* del 13 giugno 2002). Il ricorrente sostiene che i giudici del processo IMI/SIR hanno aderito ai suoi punti di vista e hanno, in sostanza, rifiutato di applicare la legge n. 367 del 2001.

140. Il ricorrente riferisce anche le vicissitudini della legge n. 248 del 7 novembre 2002 (detta «legge Cirami»), che ha modificato l'articolo 45 del CPP reintroducendo la possibilità, già prevista nel CPP del 1930, di chiedere la rimessione del processo per motivi di legittimo sospetto di mancanza di imparzialità del giudice. Secondo il ricorrente, la legge n. 248 del 2002 non faceva altro che introdurre un progresso giuridico. Tuttavia, essa fu criticata da numerosi magistrati. Il ricorrente richiama in particolare l'attenzione della Corte sulle dichiarazioni fatte da Gerardo D'Ambrosio e riportate, tra luglio e dicembre 2002, dai quotidiani *La Repubblica*, *Il Corriere della Sera*, *La Stampa*, *Il Messaggero*, *L'Unità* e *Il Giornale*. D'Ambrosio sosteneva, in sostanza, che la legge «Cirami» perseguiva non l'interesse generale, ma lo scopo di sottrarre il ricorrente e Berlusconi alla giurisdizione del tribunale di Milano.

141. Il ricorrente afferma anche che una corrente della magistratura, *Magistratura Democratica*, ha esercitato delle pressioni sul processo IMI/SIR, indicando il ricorrente come un nemico, criticando le sue strategie difensive e definendolo un «imputato più uguale di altri davanti alla legge». Numerosi articoli furono pubblicati sui nn. 2 e 4 del 2002 della rivista *Questione Giustizia*, edita dall'associazione di magistrati in questione.

142. A seguito della pubblicazione di tali articoli, il ricorrente chiese al giudice Pepino, presidente dell'associazione *Magistratura Democratica*, di

trasmettergli la lista dei membri dell'associazione al fine di ottenere informazioni utili nell'ambito dei suoi ricorsi per ricusazione o delle sue richieste di trasferimento del processo. Il giudice Pepino rispose negativamente, osservando che la legge sulla tutela della privacy (legge n. 675 del 1996) non permetteva la comunicazione dei dati senza il previo accordo delle persone interessate. Pepino accusò poi il ricorrente di «maccartismo», di avere lo scopo «di difendersi dal processo e non nel processo» (v. l'intervista apparsa nel quotidiano *La Repubblica* del 9 luglio 2002) e di costruire una «caccia alle streghe fuori dal tempo» basata sulla deformazione della realtà (v. l'articolo pubblicato nel n. 5 del 2002 della rivista *Questione Giustizia*).

143. La questione della lista dei membri di *Magistratura Democratica* fu affrontata anche da D'Ambrosio che, in un'intervista riportata dal quotidiano *La Repubblica* del 13 luglio 2002, affermò che la domanda del ricorrente si traduceva in una «provocazione» inserita nell'ambito di una campagna volta a delegittimare la magistratura.

144. In un documento del 13 luglio 2002 l'Associazione nazionale dei magistrati (di seguito l'«ANM») comunicò che avrebbe risposto a ogni domanda relativa all'appartenenza dei magistrati a una o più correnti della magistratura dichiarando che tutti i suoi membri appartenevano alle correnti in questione.

16. La causa Lodo Mondadori

145. A seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione del proscioglimento del ricorrente relativamente ai reati che gli erano ascritti nell'ambito della causa Lodo Mondadori (paragrafo 122 *supra*), la causa stessa fu rinviata dinanzi alla corte d'appello di Milano. Con sentenza in data 23 febbraio 2007 quest'ultima condannò il ricorrente per corruzione in atti giudiziari a un anno e sei mesi di reclusione. Secondo tale sentenza, la somma di 400.000.000 ITL di cui disponeva il giudice Metta gli era stata versata per corromperlo. Agli occhi della corte d'appello, nulla escludeva che tale somma rappresentasse la remunerazione del giudice in questione sia per la causa IMI/SIR che per la causa Lodo Mondadori.

146. Il ricorrente presentò ricorso per cassazione, che fu respinto con una sentenza resa il 13 luglio 2007. La Corte di cassazione ritenne, tra l'altro, che la corte d'appello non aveva violato il principio *ne bis in idem*, poiché l'aumento delle risorse finanziarie del giudice Metta e la determinazione della loro provenienza costituivano delle prove del reato. La somma utilizzata da Metta per acquistare un immobile non costituiva la remunerazione della corruzione, ma rappresentava un indizio significativo della perpetrazione del reato. L'utilizzo di tale indizio nella causa Lodo Mondadori non era incompatibile con le decisioni definitive adottate nella causa IMI/SIR.

147. Il ricorrente si è lamentato per la mancanza di equità del procedimento Lodo Mondadori nell'ambito del ricorso n. 1845/08, presentato dinanzi alla Corte il 21 dicembre 2007. A tutt'oggi, la Corte non ha adottato alcuna decisione nell'ambito di tale ricorso.

17. I vari procedimenti penali condotti contro il ricorrente

148. Il ricorrente fu perseguito per vari episodi di corruzione. Oltre ai procedimenti IMI/SIR e Lodo Mondadori, altri due processi, «Ariosto» e «SME», furono intentati contro di lui. Egli richiama l'attenzione sui fatti seguenti.

149. Dal 5 novembre 1998 al 15 novembre 1999 ventisette udienze preliminari ebbero luogo nell'ambito della causa IMI/SIR; durante i primi sei mesi, l'intervallo medio tra le udienze fu di venti giorni; tale intervallo si è ridotto, nei sei mesi successivi, a dieci giorni. Inoltre, tre udienze ebbero luogo per l'incidente probatorio, su richiesta della difesa.

150. Il dibattimento di primo grado del processo IMI/SIR si svolse dall'11 maggio 2000 al 29 aprile 2003 e si tenne nel corso di 108 udienze (separate da intervalli in media di dieci giorni). In questo stesso periodo la Corte di cassazione tenne cinque udienze per l'esame delle domande di trasferimento del processo degli imputati, e la Corte costituzionale ne tenne una, il 22 ottobre 2002.

151. Dal 28 febbraio al 19 giugno 2000 ebbero luogo undici udienze preliminari nell'ambito della causa Lodo Mondadori; esse furono seguite da nove udienze dedicate al dibattimento che si concluse il 28 gennaio 2002, data in cui alla causa fu riunita la causa IMI/SIR (paragrafo 87 *supra*).

152. Il processo di appello nell'ambito delle cause riunite IMI/SIR e Lodo Mondadori ebbe luogo dal 7 febbraio al 23 maggio 2005 e contò trentatré udienze, ossia in media un'udienza ogni tre giorni.

153. Il procedimento in cassazione nell'ambito di queste cause si svolse dal 16 gennaio al 4 maggio 2006 nel corso di otto udienze.

154. Il procedimento di rinvio nell'ambito della causa Lodo Mondadori ebbe luogo dal 18 dicembre 2006 al 23 febbraio 2007 nel corso di sette udienze.

155. L'udienza preliminare nella causa Ariosto iniziò il 29 giugno 1998; si tennero altre nove udienze e sei udienze per la produzione delle prove.

156. Nell'ambito della causa SME si tennero sette udienze preliminari a partire dal 12 gennaio 1999. Il 24 maggio 1999 le cause SME e Ariosto furono riunite; altre sette udienze preliminari ebbero luogo fino al 26 novembre 1999.

157. Il dibattimento del processo SME/Ariosto si svolse dal 9 marzo 2000 al 22 novembre 2003 nel corso di 125 udienze (in media un'udienza ogni dieci giorni). Il giudizio di appello (diciassette udienze) si tenne dal 18 giugno al 2 dicembre 2005 e quello in cassazione ebbe luogo dal 24 al 30 novembre 2006 (cinque udienze).

158. Se si considerano tutti i processi pendenti contro il ricorrente, nel periodo dal 1998 al 2003 si tennero 340 udienze, e settanta ebbero luogo dal febbraio 2005 al febbraio 2007. Il ricorrente sottolinea che vi è stata, in media, un'udienza ogni cinque giorni (oppure un'udienza ogni due-tre giorni se si detraggono il periodo di sospensione feriale – dal 1° agosto al 15 settembre – i giorni festivi e i fine settimana).

159. Egli osserva anche che, nell'ambito delle cause IMI/SIR, Lodo Mondadori, SME e Ariosto, è stato rappresentato dagli stessi due avvocati, Sammarco e Saponara (quest'ultimo è stato, peraltro, costantemente sostituito dall'avv. Perroni – paragrafo 75 *supra*). In effetti, ai sensi dell'articolo 96 del CPP, un imputato non può nominare «più di due difensori di fiducia»; questi hanno la facoltà di nominare un sostituto in caso di impedimento (articolo 101 del CPP).

160. Nel processo IMI/SIR vi erano quattro parti civili, ossia l'IMI, la società CIR, il ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le società IMI e CIR furono rappresentate da un avvocato di fiducia, mentre le altre due parti civili erano rappresentate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato. La corte d'appello di Milano escluse il ministero della giustizia dal processo, rilevando che quest'ultimo non aveva fornito la prova di un danno patrimoniale. Il ricorrente fu condannato alla riparazione dei danni subiti dalle parti civili e al pagamento delle loro spese processuali, che rappresentavano degli importi molto elevati.

B. Il diritto interno pertinente

1. La costituzione del fascicolo della procura

161. Ai sensi dell'articolo 416 § 2 del CPP, se chiede il rinvio a giudizio dell'indagato, la procura deve trasmettere alla cancelleria del GIP «il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari». L'imputato è informato che ha la facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 § 2 (v. l'articolo 419 § 2 del CPP).

162. L'articolo 130 § 1 delle norme di attuazione del CPP prevede che, se gli atti di indagine riguardano più persone o più imputazioni, «il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'articolo 416 § 2 del [CPP] inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale».

163. Conformemente all'articolo 358 del CPP, il pubblico ministero deve compiere ogni attività necessaria all'esercizio dell'azione penale e svolge altresì «accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini».

2. *Il reato di corruzione in atti giudiziari*

164. Fino all'aprile 1990 l'articolo 319 del CP relativo al reato di corruzione nelle sue parti pertinenti recitava:

«Il pubblico ufficiale che (...) per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità (...) o ne accetta la promessa, è punito (...). La pena è aumentata se dal fatto deriva: (...) 2) il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.»

165. L'articolo 321 del CP conteneva inoltre il passaggio seguente: «[1]e pene stabilite negli articoli 318, prima parte, 319 e 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale (...) il denaro o altra utilità».

166. La legge n. 86 del 26 aprile 1990 ha abrogato il paragrafo 2 dell'articolo 319 del CP, senza tuttavia modificare l'articolo 321. L'articolo 9 della legge n. 86 ha inoltre introdotto un articolo 319^{ter}, che sanziona il reato di corruzione in atti giudiziari, che recita:

«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.»

167. L'articolo 321 è stato modificato dalla legge n. 181 del 7 febbraio 1992, entrata in vigore il 17 marzo 1992. Nelle sue parti pertinenti, il nuovo testo recita:

«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319^{bis}, nell'articolo 319^{ter}¹ e nell'articolo 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale (...) il denaro o altra utilità.»

3. *Le norme in materia di determinazione della pena*

168. Ai sensi dell'articolo 132 del CP, «nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale». L'articolo 133 del CP prevede che, nell'esercizio del potere suddetto, il giudice deve tenere conto della gravità del reato (desunta, tra l'altro, dalle modalità dell'azione criminale) e dalla capacità a delinquere del colpevole. Quest'ultima è desunta sulla base: a) dei motivi e del carattere del reo; b) dei suoi precedenti penali; c) della sua condotta contemporanea o susseguente al reato; d) delle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

4. *Le disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche*

169. Le disposizioni interne in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche sono descritte nella sentenza *Panarisi c. Italia* (n. 46794/99, §§ 36-39, 10 aprile 2007).

¹. Grassetto e sottolineato aggiunti.

MOTIVI DI RICORSO

170. Invocando l'articolo 6 della Convenzione, il ricorrente si lamenta, sotto vari aspetti, per una mancanza di equità del processo penale IMI/SIR. Egli sostiene inoltre che vi è stata inosservanza del principio della presunzione di innocenza, che le giurisdizioni interne non erano imparziali e che il tribunale di Milano non era un «tribunale costituito dalla legge».

171. Sotto il profilo dell'articolo 7 della Convenzione, solo e combinato con l'articolo 14, il ricorrente sostiene di essere stato condannato per un'azione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva un reato secondo il diritto nazionale, e di non aver beneficiato delle disposizioni più favorevoli in materia di prescrizione introdotte dalla legge n. 251 del 2005.

172. Invocando l'articolo 8 della Convenzione, il ricorrente sostiene che l'acquisizione dei tabulati telefonici non era «prevista dalla legge».

173. Sotto il profilo dell'articolo 2 del Protocollo n. 7, egli si lamenta per non aver beneficiato di un doppio grado di giudizio in materia penale.

IN DIRITTO

A. Motivi di ricorso relativi all'articolo 6

174. Il ricorrente si lamenta, sotto vari aspetti, per l'iniustizia del procedimento penale IMI/SIR, per una mancanza di imparzialità dei tribunali nazionali e per una inosservanza del principio della presunzione di innocenza. Egli invoca l'articolo 6 della Convenzione.

Nelle sue parti pertinenti, tale disposizione recita:

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, (...), da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico (...).»

175. La Corte ricorda che le esigenze dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 della Convenzione rappresentano degli aspetti particolari del diritto a un processo equo sancito dal paragrafo 1 di tale disposizione. Pertanto, essa esaminerà i motivi di ricorso del ricorrente sotto il profilo del combinato disposto di questi due testi (v. tra molte altre, *Van Geyseghem c. Belgio* [GC], n. 26103/95, § 27, CEDU 1999-I).

1. Motivo di ricorso relativo all'impossibilità di avere accesso al fascicolo n. 9520/95

a) Affermazioni del ricorrente

176. Secondo il ricorrente, la mancata comunicazione alla difesa degli atti contenuti nel fascicolo n. 9520/95 (paragrafi 36-47 *supra*) ha violato l'articolo 6 §§ 1 e 3 b) della Convenzione, nonché la legge italiana. Per di più, era secondo lui illegittimo invocare il segreto istruttorio trattandosi di indagini per le quali non era stata richiesta alcuna proroga e riguardanti reati già prescritti. Inoltre, anche dopo l'archiviazione del fascicolo controverso (paragrafo 45 *supra*), le sue domande al fine di avervi accesso erano state respinte per «mancanza di interesse» (paragrafo 47 *supra*). L'ostinazione con cui le autorità italiane continuerebbero a negare l'accesso a tale fascicolo potrebbe spiegarsi solo con il fatto che il suo contenuto è favorevole alla difesa e può mettere in causa la responsabilità del pubblico ministero di Milano.

177. Anche se è attualmente accusato di calunnia dinanzi al tribunale di Brescia per le critiche che ha formulato nei confronti dei membri della procura di Milano (paragrafo 44 *supra*), il ricorrente indica che le autorità giudiziarie nazionali non hanno disposto la produzione del fascicolo n. 9520/95, il cui contenuto è fondamentale per decidere sulla fondatezza di tale accusa. Peraltro, la Corte di cassazione avrebbe utilizzato dei documenti che erano contenuti nel fascicolo n. 9520/95 quando ha risolto la questione della competenza *ratione loci*.

b) Valutazione della Corte

178. La Corte ricorda che tutti i processi penali devono rivestire un carattere contraddittorio e garantire la parità delle armi tra l'accusa e la difesa: questo è uno degli aspetti fondamentali del diritto ad un processo equo. Il diritto a un processo penale in contraddittorio implica, per l'accusa come per la difesa, la facoltà di prendere conoscenza delle osservazioni o degli elementi di prova prodotti dall'altra parte (*Brandstetter c. Austria*, 28 agosto 1991, §§ 66-67, serie A n. 211). Per di più, l'articolo 6 § 1 esige che le autorità procedenti comunichino alla difesa tutte le prove pertinenti in loro possesso, sia a carico che a discarico (*Edwards c. Regno Unito*, 16 dicembre 1992, § 36, serie A n. 247-B).

179. Il diritto alla diffusione delle prove pertinenti non è tuttavia assoluto. In un determinato processo penale vi possono essere interessi concorrenti – come la sicurezza nazionale o la necessità di proteggere dei testimoni che rischiano delle rappresaglie, o di mantenere segreti dei metodi polizieschi di ricerca dei reati – che devono essere bilanciati con i diritti dell'imputato (*Doorson c. Olanda*, 26 marzo 1996, § 70, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-II, e *Rowe e Davis c. Regno Unito*, n. 28901/95, § 61, CEDU 2000-II). In alcuni casi può essere necessario dissimulare alcune prove alla difesa, in modo da preservare i diritti fondamentali di un altro individuo o salvaguardare un interesse pubblico importante. La Corte, per esempio, ha ritenuto che l'esigenza di trattare in modo riservato delle informazioni riguardanti delle inchieste penali in corso corrispondeva a un interesse pubblico importante (*Papalia c. Italia* (dec.), n. 38261/03, 23 giugno 2005). Tuttavia, sono legittime rispetto all'articolo 6 § 1 solo le misure che limitano i diritti della difesa che sono assolutamente necessarie (*Van Mechelen e altri c. Olanda*, 23 aprile 1997, § 58, *Recueil* 1997-III). Per di più, se si vuole garantire un processo equo all'imputato, tutte le difficoltà causate alla difesa da una limitazione dei suoi diritti devono essere sufficientemente compensate dalla procedura seguita dinanzi alle autorità giudiziarie (*Rowe e Davis* già cit., § 61 *in fine*).

180. Quando sono state dissimulate delle prove alla difesa in nome dell'interesse pubblico, non spetta alla Corte dire se tale atteggiamento era assolutamente necessario poiché, in linea di principio, sono i giudici interni a dover valutare le prove prodotte dinanzi ad essi (*Edwards* già cit., § 34). La Corte, da parte sua, ha il compito di controllare se il processo decisionale applicato in un determinato caso ha soddisfatto per quanto possibile alle esigenze del contraddittorio e della parità delle armi ed era accompagnato da garanzie atte a proteggere gli interessi dell'imputato (*Rowe e Davis* già cit., § 62, *Jasper c. Regno Unito* [GC], n. 27052/95, §§ 52-53, 16 febbraio 2000, e *Milan c. Italia* (dec.), n. 32219/02, 2 dicembre 2004).

181. La Corte osserva anzitutto che il ricorrente non afferma che il fascicolo n. 9520/95 conteneva delle prove a carico contro di lui di cui non avrebbe potuto avere conoscenza. In effetti, egli non contesta che tutti gli elementi sui quali i giudici nazionali hanno fondato la sua condanna sono stati prodotti nel corso dei dibattimenti pubblici del processo IMI/SIR. L'interessato sostiene invece che il fascicolo in questione conteneva delle prove a discarico o, più in generale, degli elementi favorevoli alla difesa (paragrafo 36 *supra*).

182. La Corte osserva tuttavia che il contenuto del fascicolo n. 9520/95 non è conosciuto e che qualsiasi speculazione riguardo ai documenti che vi sarebbero contenuti è destinata a rimanere un'ipotesi non verificabile. Lo stesso vale per l'affermazione del ricorrente secondo cui la Corte di cassazione, nell'esaminare la questione della competenza *ratione loci*, si

sarebbe basata su documenti contenuti in tale fascicolo (paragrafo 177 *supra*).

183. La Corte considera in compenso che gli elementi di cui dispone portano a pensare che il fascicolo in questione non riguardasse affatto il ricorrente. Inizialmente aperto nei confronti di persone identificate, questo fascicolo ha poi avuto ad oggetto delle indagini contro ignoti, in particolare altri funzionari implicati nei fatti o in eventuali delitti di falso e di divulgazione di informazioni coperte dal segreto (paragrafi 37-38 *supra*). Facendo uso del suo diritto di separare la posizione di alcuni indagati da quella degli altri, la procura ha deciso di inserire gli atti del procedimento IMI/SIR riguardante il ricorrente e i suoi co-indagati in altri fascicoli. Nulla dimostra che questa scelta discrezionale sia stata dettata dall'intenzione di nascondere dei documenti alla difesa; al riguardo, in assenza di indizi chiari di una tale intenzione, la Corte non può che presumere la buona fede dei magistrati del pubblico ministero.

184. L'approccio che consiste nel negare a un terzo l'accesso a un fascicolo relativo a un'indagine in corso riguardante l'identificazione di persone potenziali sospette è conforme alla giurisprudenza della Corte e ciò a maggior ragione quando nessun elemento oggettivo diverso dalle affermazioni dell'interessato porta a pensare che tale fascicolo possa contenere delle prove occultate alla difesa. È vero che gli ispettori del ministero della Giustizia hanno criticato la procura di Milano per non aver chiesto al GIP l'autorizzazione a proseguire le indagini avviate nell'ambito del fascicolo n. 9520/95 e per aver invocato il segreto istruttorio con riguardo ai documenti relativi a reati già prescritti (paragrafi 42-43 *supra*). Tuttavia, la Corte non ritiene di dover esaminare questioni di diritto interno (come quella di stabilire fino a che momento il segreto istruttorio potesse coprire i documenti contenuti nel fascicolo n. 9520/95) che non sono state sottoposte ai tribunali nazionali. Poiché il suo compito è quello di assicurarsi del rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione, essa si limita a osservare che il segreto istruttorio in ogni caso è stato soppresso il 18 aprile 2005, al momento in cui il fascicolo controverso è stato archiviato.

185. A partire da tale data, era lecito per il ricorrente rivolgersi a un giudice indipendente e imparziale, ossia il GIP di Milano, che ha esaminato la questione di sapere se egli aveva un interesse all'accesso al fascicolo in questione. Dopo aver esaminato le circostanze della causa, il GIP ha risposto negativamente, osservando che il ricorrente non era accusato nell'ambito del fascicolo n. 9520/95 e che i suoi timori di irregolarità commesse dalla procura di Milano erano stati respinti dall'autorità giudiziaria di Brescia; inoltre, permettere al ricorrente di consultare l'intero fascicolo avrebbe violato il segreto istruttorio relativamente ad indagini che potevano essere riaperte, nonché il diritto al rispetto della vita privata dei terzi che erano stati oggetto di tali indagini (paragrafo 47 *supra*). Secondo la

Corte, tale decisione rientra nella logica della protezione di interessi pubblici importanti ai sensi della propria giurisprudenza e non può essere costitutiva di una violazione dei principi del processo equo. Peraltro, il fatto che il GIP abbia rigettato la domanda del ricorrente non può, di per sé, rendere insoddisfacente o iniquo il processo decisionale relativo alla facoltà di accesso al fascicolo n. 9520/95.

186. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che il rigetto delle domande del ricorrente volte a ottenere una copia degli atti contenuti nel fascicolo n. 9520/95 non abbia pregiudicato il carattere contraddittorio del procedimento IMI/SIR, né il principio della parità delle armi. Inoltre, ogni eventuale e ipotetica restrizione ai diritti della difesa era necessaria per preservare il diritto al rispetto della vita privata dei terzi implicati nelle indagini condotte nell'ambito di questo fascicolo e/o per salvaguardare l'interesse pubblico che vuole che le informazioni riguardanti un'inchiesta penale in corso siano trattate in modo confidenziale. Il ricorrente ha, peraltro, beneficiato di un controllo giurisdizionale volto a proteggere i suoi interessi

187. Infine, nella misura in cui le affermazioni del ricorrente potrebbero essere comprese nel senso che l'impossibilità di avere accesso agli atti contenuti nel fascicolo n. 9520/95 sarebbe tale da ostacolare la preparazione della sua difesa nell'ambito del procedimento per calunnia pendente dinanzi al tribunale di Brescia, la Corte ricorda che tale procedimento era, alla data delle ultime informazioni, ancora pendente in primo grado. In queste condizioni, non può essere rilevata alcuna parvenza di violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

188. Di conseguenza questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

2. Motivo di ricorso relativo all'assenza alle udienze a causa di impedimenti parlamentari

a) Affermazioni del ricorrente

189. Il ricorrente ritiene che siano stati violati anche i principi del processo equo in quanto la sua partecipazione al dibattito parlamentare non è stata considerata come un impedimento assoluto dal GUP (precedenti paragrafi 62-63) e dal tribunale di Milano (precedenti paragrafi 70-72). Ricorda inoltre che, nonostante le sentenze della Corte costituzionale (precedenti paragrafi 65-67 e 111-114), le autorità giudiziarie di merito e la Corte di cassazione hanno respinto le sue domande di annullamento dell'udienza preliminare e di rinvio a giudizio. Il ricorrente osserva anche che la Corte di cassazione non ha preso in esame la sua assenza all'udienza del 21 novembre 2001 dove, mentre partecipava ai dibattiti parlamentari, il

tribunale di Milano ha dapprima richiesto una prova del suo impedimento poi ha continuato il dibattimento (precedente paragrafo 74).

b) Valutazione della Corte

190. Benché espressamente non menzionata al paragrafo 1 dell'articolo 6, la facoltà per l'"accusato" di partecipare all'udienza deriva dall'oggetto e dallo scopo dell'articolo nel suo complesso (*Sejdovic c. Italia* [GC], n° 56581/00, § 81, CEDH 2006-II).

191. Se un procedimento che si svolge senza l'imputato non è di per sé incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione, costituisce comunque un diniego di giustizia il fatto che una persona condannata *in absentia* non possa ottenere successivamente che un giudice decida nuovamente, dopo averla ascoltata, sulla fondatezza dell'accusa in fatto come in diritto, pur non essendo provato che abbia rinunciato al suo diritto a comparire e a difendersi (*Somogyi c. Italia*, n° 67972/01, § 66, CEDH 2004-IV), o che abbia avuto l'intenzione di sottrarsi alla giustizia (*Medenica c. Svizzera*, n° 20491/92, § 55, CEDH 2001-VI).

192. Occorre che non sia l'accusato a dover provare che intendesse sottrarsi alla giustizia, né che la sua assenza fosse dovuta a causa di forza maggiore (*Colozza c. Italia*, 12 febbraio 1985, § 30, serie A n° 89). Allo stesso tempo, sono le autorità nazionali che devono valutare se le scuse fornite dall'accusato per giustificare la sua assenza erano valide o se gli elementi inseriti nel fascicolo permettevano di concludere che la sua assenza era indipendente dalla sua volontà (*Medenica* succitata, § 57, e *Sejdovic* succitata, § 88).

193. La comparizione di un imputato è di fondamentale importanza sia in ragione del diritto di quest'ultimo ad essere ascoltato che della necessità di controllare la veridicità delle sue dichiarazioni e di confrontarle con quelle della vittima e dei testimoni. Pertanto, il legislatore deve poter scoraggiare le assenze ingiustificate, a condizioni che nelle circostanze della causa le sanzioni non diventino sproporzionate e che l'accusato non sia privato del diritto all'assistenza di un difensore (*Poitrinol c. Francia*, 23 novembre 1993, § 35, serie A n° 277-A, e *Van Geyseghem* succitata, § 34).

194. Peraltro, la Corte ha operato una distinzione tra la partecipazione dell'accusato al dibattimento dinanzi al giudice di merito e la sua partecipazione all'udienza preliminare. In effetti anche se nel diritto italiano il GUP può, in alcuni casi, esaminare la fondatezza dei capi d'accusa (*De Lorenzo c. Italia* (dec.), n° 69264/01, 12 febbraio 2004), in linea generale l'unica questione esaminata nel corso di tale udienza è quella del rinvio a giudizio o meno dell'accusato. Ora, se l'articolo 6 della Convenzione può svolgere un ruolo prima che venga adito il giudice di merito, questa disposizione ha come finalità principale, in ambito penale, quella di assicurare un processo equo innanzi ad un "tribunale" competente a decidere "sulla fondatezza dell'accusa" (*Brennan c. Regno Unito* [GC], n° 39846/98,

§ 45, CEDH 2001-X, e *Berlinski c. Polonia*, n^{os} 27715/95 et 30209/96, § 75, 20 giugno 2002). La Corte, sottolineando che lo scopo dell'udienza preliminare è esclusivamente quello di decidere se il ricorrente debba essere giudicato da un "tribunale" e non quello di accertare la sua innocenza o la sua colpevolezza, ha ritenuto che l'assenza dell'interessato a questa udienza non poteva, da sola, compromettere l'equità del procedimento considerato nel suo complesso (*Hany c. Italia* (dec.), n° 17543/05, 6 novembre 2007).

195. Ora, il ricorrente lamenta innanzitutto di non aver potuto partecipare alle udienze del 17 e 22 settembre e del 5 e 6 ottobre 1999. Tuttavia, si trattava di udienze preliminari nel corso delle quali il GUP di Milano doveva esaminare unicamente gli elementi pertinenti per stabilire se il ricorrente e i suoi co-indagati dovessero, o no, essere rinviati a giudizio (precedente paragrafo 56). Non implicavano quindi un esame di merito dell'accusa e la pronuncia di un verdetto di colpevolezza. Ne consegue che l'assenza dell'interessato a queste udienze non presenta alcuna parvenza di violazione dell'articolo 6 della Convenzione. Lo stesso discorso vale per quel che riguarda la decisione di non annullare l'udienza preliminare e/o di rinvio a giudizio in ragione della mancata partecipazione del ricorrente alle udienze di cui si parla.

196. Per quanto riguarda la fase di giudizio, la Corte rileva che il dibattimento si è svolto nel corso di numerose udienze: secondo le informazioni fornite dal ricorrente stesso, 108 udienze si sono tenute innanzi al tribunale di Milano, 33 innanzi alla corte d'appello e 8 innanzi alla Corte di cassazione (precedenti paragrafi 150, 152 e 153). L'interessato denuncia la sua assenza soltanto ad una di queste, e precisamente a quella del 21 novembre 2001. La Corte ritiene che quando in un processo si tiene un considerevole numero di udienze, come nel caso di specie, è soltanto in circostanze del tutto eccezionali che la mancata partecipazione dell'imputato ad una di esse può compromettere l'equità del procedimento nel suo complesso.

197. Ora, tali circostanze eccezionali non si trovano riunite nel caso di specie. In effetti, nel corso dell'udienza incriminata non si è svolta alcuna attività - quale, ad esempio, la produzione dei mezzi di prova - che richiedesse la personale presenza dell'accusato. Il tribunale si è al contrario limitato a dare lettura di due ordinanze adottate in camera di consiglio riguardanti questioni tecniche (ossia la validità del rinvio a giudizio e la possibilità di utilizzare gli atti ottenuti per commissione rogatoria) e a riservare qualsiasi decisione in merito ad una richiesta della procura volta a fissare due udienze. Peraltro, la Corte ritiene che le verifiche eseguite dal tribunale di Milano per controllare la realtà dell'impedimento parlamentare addotto dai difensori del ricorrente (precedente paragrafo 74) non potessero costituire una condotta abusiva o arbitraria; al contrario, esse si iscrivevano in una logica che consisteva nel valutare se le scuse fornite dall'accusato per giustificare la sua assenza erano valide e nello scoraggiare le assenze

ingiustificate. Perseguivano quindi scopi legittimi ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

198. In queste condizioni, non può essere rilevata alcuna parvenza di violazione di questa disposizione dovuta all'assenza del ricorrente all'udienza del 21 novembre 2001.

199. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

3. Motivo di ricorso relativo ad una mancanza di precisione dei capi d'accusa

a) Affermazioni del ricorrente

200. Invocando l'articolo 6 §§ 1 e 3 a) e b) della Convenzione, il ricorrente lamenta di non essere stato informato in modo dettagliato della natura della causa e dell'accusa elevata nei suoi confronti.

201. Sostiene che i capi d'imputazione (precedente paragrafo 82) mancavano di precisione e che le autorità giudiziarie avevano modificato alcune caratteristiche essenziali della condotta che gli veniva ascritta. Si riferisce in particolare alla circostanza secondo la quale l'accordo corruttivo sarebbe stato concluso in un luogo e in un'epoca che non erano precisati e che i versamenti su conti aperti in banche estere erano menzionati senza altre indicazioni a parte il paese in cui si trovava la banca in questione. Inoltre, i capi di imputazione menzionavano gli articoli 319 (corruzione) e 319ter (corruzione in atti giudiziari) del CP, senza specificare quale fosse il reato che gli veniva ascritto. Il ricorrente contesta anche l'uso a carico che i giudici di primo grado hanno fatto della nota manoscritta trovata nello studio dell'avvocato Pacifico (precedente paragrafo 102), elemento che non era stato indicato dalla procura e che cambiava la natura della condotta che gli veniva ascritta: non soltanto un ruolo "di intermediario" per la conclusione dell'accordo corruttivo, ma anche la partecipazione alla redazione della sentenza incriminata.

202. Inoltre, la corte d'appello avrebbe considerato che la somma di 400 000 000 di lire, di cui il giudice Metta disponeva, non costituiva la remunerazione della corruzione per la causa Lodo Mondadori, come inizialmente indicato dalla procura, ma un "pagamento anticipato" nell'ambito della causa IMI/SIR (precedente paragrafo 109). Questo sarebbe peraltro in contraddizione con le conclusioni alle quali perviene la corte d'appello di Milano, che agiva in quanto giurisdizione di rinvio per la causa Lodo Mondadori, nella sua sentenza del 23 febbraio 2007 (precedente paragrafo 145). Infine, la Corte di cassazione avrebbe dato al reato previsto dall'articolo 319ter del CP una qualificazione giuridica diversa da quella ritenuta dai giudici di merito, ritenendo che l'accordo corruttivo doveva

necessariamente precedere il compimento dell'atto giudiziario incriminato (precedente paragrafo 146).

b) Valutazione della Corte

203. L'atto d'accusa svolge un ruolo determinante nelle azioni giudiziarie in materia penale: a partire dalla sua notificazione, la persona indagata è ufficialmente avvisata della base giuridica e fattuale degli addebiti nei suoi confronti. (*Kamasinski c. Austria*, 19 dicembre 1989, § 79, serie A n° 168). Peraltro, l'articolo 6 § 3 a) riconosce all'accusato il diritto di essere informato non soltanto dei motivi dell'accusa, ossia dei fatti materiali posti a suo carico e sui quali si fonda l'accusa, ma anche, in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a questi fatti (*Pélissier e Sassi c. Francia* [GC], n° 25444/94, § 51, CEDH 1999-II).

204. Certo, l'ampiezza dell'informazione "dettagliata" prevista da questa norma varia a seconda delle particolari circostanze della causa; tuttavia, l'accusato deve in ogni caso poter disporre di elementi sufficienti per comprendere pienamente le accuse elevate contro di lui per poter preparare convenientemente la sua difesa. A tale proposito, l'adeguatezza delle informazioni deve essere valutata in relazione al comma b) del paragrafo 3 dell'articolo 6, che riconosce ad ogni persona il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (*Mattochia c. Italia*, n° 23969/94, § 60, CEDH 2000-IX). La Corte ricorda anche che l'informazione prevista dall'articolo 6 § 3 a) della Convenzione non deve necessariamente riportare gli elementi di prova sui quali si fonda l'accusa (*X c. Belgio*, n° 7628/76, decisione della Commissione del 9 maggio 1977, *Décisions et Rapports* (DR) 9, pp. 169-171).

205. Per quanto riguarda le doglianze che si riferiscono al carattere "vago" della formulazione dei capi d'accusa, la Corte ricorda che, in una causa per corruzione, essa ha ritenuto sufficiente una informazione dalla quale risultava che la procura considerava che l'accusato aveva ricevuto somme di denaro da parte di persone, specificamente indicate, che agivano per conto di alcune case farmaceutiche, e questo in cambio, da parte del Ministro della Sanità, del compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio e allo scopo di portare vantaggi non dovuti ai corruttori (*De Lorenzo*, 10 succitata, vedere anche, *mutatis mutandis*, *Dallos c. Ungheria*, n° 29082/95, §§ 49-53, CEDH 2001-II, *D.C. c. Italia* (dec.), n° 55990/00, 28 febbraio 2002, e *Feldman c. Francia* (dec.) n° 53426/99, 6 giugno 2002).

206. La Corte ha esaminato i capi d'accusa in base ai quali la procura ha domandato ed ottenuto il rinvio a giudizio del ricorrente e dei suoi coimputati. Questo documento specificava che la condotta ascritta agli imputati consisteva nell'aver concluso ed eseguito un accordo con il quale pubblici funzionari avrebbero violato, nell'esercizio delle loro funzioni, i loro doveri di imparzialità e di indipendenza per favorire Nino Rovelli ed i suoi eredi nella controversia civile IMI/SIR. Veniva indicato che i fatti in

questione erano previsti dagli articoli 319 e 319^{ter} del CP e che non era stato possibile identificare alcuni dei magistrati coinvolti. Inoltre, la procura ha citato la somma ricevuta dal ricorrente, il numero del conto bancario utilizzato per il trasferimento di denaro, la data di questo trasferimento e le persone alle quali questa somma sarebbe stata poi destinata in cambio di un verdetto favorevole nella causa IMI/SIR. Infine, la procura ha avuto cura di informare gli imputati che gli accordi corruttivi erano stati perfezionati a partire dal 1986 e che i pagamenti erano stati effettuati sui conti bancari esteri almeno fino al 1994.

207. Secondo la Corte, gli elementi qui sopra riportati costituiscono una informazione sufficiente ai sensi dell'articolo 6 § 3 a) della Convenzione ed erano tali da permettere al ricorrente di comprendere pienamente le accuse elevate contro di lui e di preparare in maniera adeguata la sua difesa. A titolo sovrabbondante, è opportuno notare che l'interessato era un avvocato iscritto al foro di Roma ed era quindi avvezzo agli arcani del linguaggio giudiziario.

208. Certamente, i capi d'imputazione non indicavano tutti gli elementi di prova a carico, e non precisavano il luogo e la data esatti dell'accordo corruttivo, né i nomi e gli indirizzi di tutti istituti bancari per i quali era transitato il denaro. Tuttavia, per loro stessa natura, i capi d'imputazione sono redatti in maniera sintetica e le precisazioni relative alla condotta ascritta risultano normalmente dagli altri documenti del processo, quali l'ordinanza di rinvio a giudizio e gli atti contenuti nel fascicolo della procura messo a disposizione della difesa. Inoltre, non si può escludere che alcuni dettagli – quali, per esempio, il luogo in cui è stato concluso un accordo orale - rimangano oscuri anche all'esito di un procedimento giudiziario interno. Comunque sia, il ricorrente non ha sostenuto di non aver potuto conoscere tutti i dati tecnici essenziali che riguardavano le operazioni bancarie che gli venivano imputate e di non aver avuto la possibilità di presentare la sua difesa su tutti gli elementi a carico, e soprattutto sulla nota manoscritta trovata nello studio dell'avvocato Pacifico. A tale proposito, è opportuno notare che la corte d'appello di Milano ha disposto la riapertura dell'istruzione per ascoltare gli accusati sulla questione del valore probatorio della nota controversa (precedente paragrafo 103).

209. La Corte nota, inoltre, che la Convenzione non vieta ai giudici interni di precisare, in base ad elementi prodotti in dibattimento e portati a conoscenza dell'accusato, le modalità di esecuzione del reato che gli viene ascritto. Nel caso di specie questo è avvenuto per quanto riguarda l'uso della somma di 400 000 000 di lire che i tribunali interni hanno stimato essere stata versata dal ricorrente a Metta. Infine la Corte non capisce come la circostanza secondo la quale la Corte di cassazione, adempiendo alla sua funzione di giudice di legittimità, nel dare un'interpretazione dell'articolo 319^{ter} del CP diversa da quella ritenuta dei giudici di merito avrebbe potuto

violare il diritto del ricorrente ad essere informato sulla natura e sui motivi dell'accusa.

210. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

4. *Motivo di ricorso relativo alla mancanza di competenza ratione loci del tribunale di Milano*

a) **Affermazioni del ricorrente**

211. Il ricorrente sostiene che si è visto negare il diritto ad essere giudicato dal tribunale competente *ratione loci*. Sottolinea che la procura di Milano ha omesso di depositare i documenti che avrebbero reso giuridicamente impossibile lo svolgimento del suo processo a Milano. La Corte di cassazione avrebbe peraltro ritenuto che la questione della competenza *ratione loci* doveva essere esaminata sulla base degli atti disponibili all'udienza preliminare (precedente paragrafo 126), dimenticando di considerare che all'epoca in questione la difesa non poteva avere accesso a tutte le informazioni pertinenti a causa delle omissioni della procura.

212. Il ricorrente sottolinea che risiede a Roma e che è stato accusato di aver corrotto alcuni giudici romani nell'ambito di un processo che si è svolto a Roma. Nonostante ciò, sarebbe stato giudicato da un tribunale - quello di Milano - che non aveva alcun legame con i fatti che gli erano attribuiti. Contesta il criterio di ripartizione della competenza stabilito dall'articolo 9 § 3 del CPP (precedente paragrafo 23 c)); quest'ultimo non soddisferebbe l'esigenza di prevedibilità del tribunale competente e farebbe dipendere la competenza *ratione loci* da circostanze legate al caso e alle scelte discrezionali della procura. Infine, interpretando in maniera formale le disposizioni dell'articolo 9 § 3 del CPP, i giudici interni avrebbero attribuito importanza unicamente alla qualificazione giuridica dei reati fatta dalla procura, e non alla circostanza che i fatti perseguiti a Milano e quelli esposti nella denuncia di Arcuti fossero sostanzialmente identici. Il ricorrente sottolinea che, in un'altra causa che lo riguardava, la Corte di cassazione ha rifiutato di applicare il criterio previsto dall'articolo 9 § 3 del CPP.

b) **Valutazione della Corte**

213. La Corte ricorda che in virtù dell'articolo 6 § 1 un "tribunale" deve essere sempre "stabilito per legge". Questa espressione riflette il principio dello Stato di diritto, inerente a tutto il sistema della Convenzione e dei suoi protocolli. L'espressione "costituito per legge" riguarda non soltanto la base legale dell'esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione della corte in ogni causa (*Lavents c. Lettonae* n° 58442/00, § 114, 28 novembre 2002). Il mancato rispetto da parte di un tribunale delle disposizioni sopra

citata comporta per principio violazione dell'articolo 6 § 1. La Corte è quindi competente a pronunciarsi sul rispetto delle norme di diritto interno su questo punto. Tuttavia, visto il principio generale secondo il quale spetta prima di tutto ai giudici nazionali interpretare la legislazione interna, la Corte ritiene che la valutazione effettuata da questi ultimi sia da mettere in discussione soltanto in casi di flagrante violazione di questa legislazione (*Coëme e altri c. Belgio*, n^{os} 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 98 *in fine*, CEDH 2000-VII, e *Lavents* succitata, § 114).

214. La Corte nota innanzitutto che la legge italiana prevede (all'articolo 8 del CPP – precedente paragrafo 23) che il tribunale competente *ratione loci* sia quello del luogo in cui è stato commesso il reato. Stabilisce quindi, in linea di principio, una connessione tra la sede di una procura e i fatti della causa. Soltanto quando le autorità giudiziarie interne non si ritengono in grado di stabilire il luogo in cui sono stati commessi i reati vengono applicate le regole suppletive previste dall'articolo 9 del CPP. Così è nel caso di specie; a tale proposito, è opportuno ricordare che i reati di cui erano accusati il ricorrente e i suoi coindagati non riguardavano soltanto le decisioni adottate nell'ambito della controversia giudiziaria IMI/SIR, ma anche la conclusione di accordi corruttivi e il trasferimento di somme di denaro e che al momento della decisione sulla competenza *ratione loci*, il luogo in cui queste azioni erano state realizzate rimaneva sconosciuto. Inoltre, gli indagati avevano luoghi di residenza o di domicilio diversi, questo fatto impediva di applicare la regola suppletiva prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 9 del CPP (precedenti paragrafi 23 b) e 33). In queste circostanze, l'uso da parte dei giudici italiani dell'ultima regola suppletiva prevista dal paragrafo 3 del succitato articolo 9 non può essere considerata arbitraria o irragionevole.

215. Ai termini di questa norma, il tribunale competente *ratione loci* è quello del luogo in cui si trova la procura che, per prima, ha proceduto all'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro. Nel far uso del loro diritto di interpretare il diritto interno, il tribunale di Milano e la Corte di cassazione hanno ritenuto che la regola in questione dovesse essere applicata in base a dati formali e oggettivi, quali il nome degli accusati e la qualificazione giuridica dei reati che risultavano dalle iscrizioni fatte dalla procura. Senza esaminare l'esattezza, nel diritto italiano, di una tale interpretazione, la Corte osserva che essa soddisfa l'esigenza di chiarezza e di sicurezza giuridica. Inoltre nota che anche l'approccio della Corte di cassazione secondo il quale per dirimere la questione della competenza *ratione loci* devono essere presi in considerazione soltanto i documenti disponibili al momento dell'udienza preliminare è conforme a questa esigenza. In effetti può essere auspicabile che il tribunale competente sia stabilito al momento del rinvio a giudizio e che la possibilità di scoprire elementi nuovi, ad uno stadio successivo del procedimento, non comporti un ritorno alla fase anteriore al rinvio a giudizio. A tale proposito, è opportuno

sottolineare che la Corte ha più volte ricordato l'importanza del diritto ad un giudizio entro un termine ragionevole e la conseguente necessità di un rapido trattamento delle cause iscritte a ruolo (vedere, per esempio e *mutatis mutandis*, *Jan Åke Andersson c. Svezia*, 29 ottobre 1991, § 27, serie A n° 212-B, *Hoppe c. Germania*, n° 28422/95, § 63, 5 dicembre 2002, e *Hermi c. Italia* [GC], n° 18114/02, § 80, CEDH 2006-XII).

216. Nel caso di specie, dai documenti disponibili all'udienza preliminare risultava che soltanto la procura di Milano aveva iscritto nel registro il nome dei ricorrenti e dei suoi co-indagati per quel che riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari. Tenuto conto di quanto detto precedentemente e della formulazione dell'articolo 9 del CPP, la Corte ritiene che l'interpretazione seguita dalle autorità giudiziarie italiane non può essere considerata arbitraria o irragionevole e che l'attribuzione della competenza *ratione loci* al tribunale di Milano non ha costituito una flagrante violazione della legislazione nazionale.

217. In queste condizioni, la Corte non può concludere che la sezione del tribunale di Milano che ha pronunciato la condanna del ricorrente in primo grado non fosse un "tribunale costituito per legge" ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

218. Ne consegue che questo motivo di ricorso manifestamente infondato deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

5. *Motivi di ricorso relativi all'audizione della signora Ariosto*

a) **Affermazioni del ricorrente**

219. Invocando l'articolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione, il ricorrente lamenta di non aver potuto interrogare la signora Ariosto nelle stesse condizioni di cui hanno beneficiato i rappresentanti della procura. Questa persona, ammessa dal tribunale come testimone a carico e come testimone a discarico, sarebbe stata interrogata come testimone a carico nelle udienze del 21 maggio, 1° giugno e 1° dicembre 2001; la difesa del ricorrente le avrebbe posto domande soltanto nel corso delle prime due udienze, in quanto la terza udienza si è svolta alla presenza dell'avvocato d'ufficio (avvocato Totis) che non aveva alcuna conoscenza del fascicolo (precedente paragrafo 78). Secondo il ricorrente, la difesa avrebbe dovuto ascoltare la signora Ariosto per ultima; inoltre, una parte delle dichiarazioni da lei rese non sarebbe stata messa a disposizione degli accusati, essendo stata al contrario occultata nel fascicolo numero 9520/ 95.

b) **Valutazione della Corte**

220. In linea generale, i paragrafi 1 e 3 d) dell'articolo 6 ordinano di concedere all'accusato una occasione adeguata e sufficiente per contestare una testimonianza a carico e per interrogarne l'autore, al momento della

deposizione o successivamente (*Van Mechelen e altri* succitata, § 51, e *Bracci c. Italia*, n° 36822/02, § 54, 13 ottobre 2005). In particolare, i diritti della difesa sono limitati incompatibilmente con le garanzie dell'articolo 6 quando una condanna si fonda, unicamente o in maniera determinante, su deposizioni rese da una persona che l'accusato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase dell'istruzione né durante il dibattimento (*A.M. c. Italia*, n° 37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, e *Lucà c. Italia*, n° 33354/96, § 40, CEDH 2001-II).

221. Per quanto riguarda i testimoni a scarico, la Corte ricorda che in linea di principio spetta ai giudici nazionali valutare gli elementi da loro raccolti e la pertinenza di quelli che gli accusati desiderano siano prodotti (*Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna*, 6 dicembre 1988, § 68, serie A n° 146). Più particolarmente, l'articolo 6 § 3 d) lascia loro, sempre in linea di principio, il compito di giudicare l'utilità di un'offerta di prova per testimoni (*Asch c. Austria*, 26 aprile 1991, § 25, serie A n° 203). Questa disposizione non richiede la convocazione e l'interrogazione di qualsiasi testimone a difesa: come indicano le parole "nelle stesse condizioni", ha come scopo essenziale una completa "parità delle armi" in materia (*Bricmont c. Belgio*, 7 luglio 1989, § 89, serie A n° 158). Spetta alla Corte controllare se l'accusato ha avuto una occasione adeguata e sufficiente per confutare i sospetti che gravano su di lui (*Kajolli c. Italia* (dec.), n° 17494/07, 29 aprile 2008).

222. La Corte nota innanzitutto che la Convenzione non sancisce il diritto, per la difesa, di interrogare in ultimo luogo i testimoni. Osserva inoltre che il ricorrente ha avuto la possibilità, tramite gli avvocati di fiducia, di porre alla signora Ariosto le domande che ha ritenuto utili alla sua difesa nel corso delle pubbliche udienze del 24 maggio e del 1° giugno 2001 (precedente paragrafo 76). Egli ha così avuto un'occasione adeguata e sufficiente per mettere in dubbio la credibilità di questa testimone. Peraltro, l'affermazione del ricorrente secondo la quale una parte delle dichiarazioni rese dalla signora Ariosto alla procura non sarebbero state messe a disposizione degli accusati non si basa su alcun elemento oggettivo. Su questo punto, la Corte non può che reiterare che non vi è nulla che consenta di provare il contenuto del fascicolo n° 9520/95 e che ogni speculazione a tale riguardo è destinata a rimanere una ipotesi non verificabile.

223. A titolo sovrabbondante, la Corte osserva che le dichiarazioni della signora Ariosto non erano né l'unico elemento di prova sul quale i giudici di merito hanno basato la condanna del ricorrente, né un elemento determinante a tale proposito (vedere, *mutatis mutandis* e fra molte altre, *Raniolo c. Italia* (dec.), n° 62676/00, 21 marzo 2002; *De Lorenzo*, decisione succitata; *Jerinò c. Italia* (dec.), n° 27549/02, 7 giugno 2005; *Bracci* succitata, §§ 57; *Carta c. Italia*, n° 4548/02, § 52, 20 aprile 2006). Ben al contrario, si trattava soltanto di uno degli elementi che sono serviti per corroborare le altre prove a carico, le quali sono state prodotte nel corso

di un pubblico dibattito e in contraddittorio (vedere, *mutatis mutandis*, *Sofri e altri c. Italia* (dec.), n° 37235/97, CEDH 2003-VIII).

224. Fra queste prove, i giudici nazionali hanno attribuito un peso considerevole alle irregolarità che si sono prodotte nel corso del procedimento IMI/SIR e ai trasferimenti di denaro tra i coimputati come risultano dai documenti bancari pertinenti. Non spetta alla Corte sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici nazionali né le spetta pronunciarsi sulla colpevolezza del ricorrente (*García Ruiz c. Spagna* [GC], n° 30544/96, § 28, CEDH 1999-I, e *Khan c. Regno Unito*, n° 35394/97, § 34, CEDH 2000-V). La Corte si limita ad osservare che, tenuto conto degli elementi sopra indicati, non si può concludere che i giudici nazionali abbiano basato la condanna del ricorrente unicamente, o in misura determinante, sulle dichiarazioni della signora Ariosto. Il tribunale di Milano ha in effetti notato che quest'ultima non aveva riferito nulla in merito ai fatti specifici oggetto dei capi d'imputazione e che le sue dichiarazioni, benché parzialmente contraddittorie, costituivano semplicemente degli indizi supplementari, anche se non decisivi, sulla esistenza degli accordi corruttivi (precedente paragrafo 91).

225. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

6. *Motivo di ricorso relativo alla difficoltà incontrate dalla difesa*

a) **Affermazioni del ricorrente**

226. Invocando l'articolo 6 §§ 1 e 3 b) della Convenzione, il ricorrente sostiene di non aver disposto del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa. Critica soprattutto il gran numero di udienze che si sono svolte ad intervalli brevi nell'ambito del processo IMI/SIR e degli altri processi in cui era imputato (precedenti paragrafi 148-158) e la circostanza per la quale ha potuto nominare soltanto due avvocati (che lo rappresentavano anche nei processi Lodo Mondadori, Ariosto e SME - precedente paragrafo 159), mentre doveva far fronte a molte altre parti (il pubblico ministero e le parti civili, fra le quali figuravano due organi dello Stato - precedente paragrafo 160). Inoltre, i giudici interni non avrebbero debitamente tenuto conto del fatto che i suoi processi si erano svolti a Milano, e quindi lontano dal luogo (Roma) dove esercitava la sua attività professionale di deputato.

227. Il ricorrente sottolinea inoltre che la motivazione della sentenza della corte d'appello del 23 maggio 2005 (precedenti paragrafi 104-109) era particolarmente prolissa e confusa: era composta da 856 pagine ed era, in sostanza, una "specie di romanzo giudiziario" dove mancava la chiarezza e gli argomenti erano mescolati a dati diversi e ipotesi. Questo gli avrebbe impedito di comprendere le ragioni della sua condanna e di preparare in

modo efficace, entro il termine di 45 giorni previsto a tal fine, i suoi mezzi per il ricorso in cassazione.

228. Il ricorrente lamenta anche che ai suoi avvocati di ufficio è stato concesso poco tempo per familiarizzare con il fascicolo, fatto che secondo lui ha impedito loro di garantire una difesa efficace alle udienze del 1° dicembre 2001 e del 12 e 14 gennaio 2002 (precedenti paragrafi 76-79).

b) Valutazione della Corte

229. La Corte ricorda che nella causa *Craxi c. Italia* (n° 34896/97, §§ 66-74, 5 dicembre 2002) ha esaminato la questione volta a stabilire se il fatto che le udienze fossero fissate in date ravvicinate e che simultaneamente venissero fissate udienze nelle altre cause pendenti contro il ricorrente avesse leso il diritto di quest'ultimo a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa. Dopo avere esaminato le particolari circostanze del caso di specie, ha concluso che il fatto che le date delle udienze fossero ravvicinate (38 in un periodo di poco più di 4 mesi, alle quali si sono aggiunte numerose udienze riguardanti altre cause contro lo stesso accusato) non aveva privato di efficacia la difesa di cui il ricorrente aveva beneficiato.

230. Il presente ricorso verte unicamente sulla addotta iniquità del processo IMI/SIR. La Corte non è quindi chiamata a pronunciarsi sulle difficoltà incontrate dal ricorrente nel preparare la sua difesa nell'ambito degli altri procedimenti giudiziari avviati nei suoi confronti (in particolare le cause Ariosto e SME - vedere, *mutatis mutandis*, *Craxi* succitata, § 66).

231. Ora dai documenti sottoposti dal ricorrente emerge che, durante un periodo di poco più di un anno (dal 5 novembre 1998 al 15 dicembre 1999), si sono tenute ventisette udienze preliminari nell'ambito del processo IMI/SIR, separate in media da intervalli di venti giorni per i primi sei mesi e di dieci giorni nei sei mesi successivi. Il dibattimento di primo grado conta 108 udienze in un periodo di circa tre anni (dall'11 maggio 2000 al 29 aprile 2003), con un intervallo medio di circa dieci giorni. In appello, si sono svolte trentatré udienze in un periodo di tre mesi e quindici giorni (dal 7 febbraio al 23 maggio 2005), ossia un intervallo medio di 3 giorni. Infine, per quanto riguarda il processo in cassazione, si sono svolte otto udienze dal 16 gennaio al 4 maggio 2006, ossia una media di una udienza ogni tredici giorni.

232. Per la Corte, un intervallo pari o superiore a dieci giorni tra due udienze successive nel quadro di un lungo processo penale deve normalmente essere ampiamente sufficiente per permettere all'imputato e ai suoi legali di esaminare il materiale prodotto dalle altre parti e di preparare la conseguente difesa. Pertanto, non può essere rilevata alcuna parvenza di violazione del diritto del ricorrente ad un processo equo in ragione del carattere ravvicinato delle udienze preliminari o delle udienze tenute in primo grado poi in cassazione. E' vero che, in circostanze eccezionali, un

intervallo medio di soltanto tre giorni, come nel processo d'appello della causa IMI/SIR, potrebbe porre un problema dal punto di vista dell'articolo 6 della Convenzione. Ora, nel presente caso di specie non vi è stata alcuna circostanza eccezionale. In effetti, anche se la causa era estremamente complessa, il processo d'appello verteva soltanto su questioni ampiamente discusse all'udienza preliminare e in primo grado e che il tribunale di Milano aveva inoltre richiamato nella sua sentenza del 29 aprile 2003. Erano quindi ben conosciute dall'accusato e dai suoi legali, gli avvocati Sammarco e Perroni, che, ad eccezione del periodo che va dal 22 novembre 2001 al 28 gennaio 2002, lo hanno assistito durante tutto il procedimento giudiziario IMI/SIR e non avevano quindi bisogno di familiarizzare con il fascicolo. Peraltro, il ricorrente non ha sostenuto che in appello erano stati prodotti elementi nuovi, non menzionati nel giudizio di primo grado e che richiedevano, per la difesa, un lavoro supplementare di ricerca e di verifica.

233. La Corte ha anche preso in considerazione la circostanza, invocata dal ricorrente, che a partire dal 29 giugno 1998 si sono svolte altre udienze che lo riguardavano nell'ambito delle cause Ariosto, SME e Lodo Mondadori. Di conseguenza, il ricorrente e i suoi avvocati sono stati costretti a partecipare ad un numero molto elevato di udienze (secondo i calcoli dell'interessato, in media una ogni cinque giorni). Tuttavia, non risulta dal fascicolo che la difesa da loro assicurata sia stata carente o altrimenti priva di efficacia. Al contrario, i testimoni a carico sono stati interrogati nelle pubbliche udienze dai difensori del ricorrente che, nelle diverse fasi del processo IMI/SIR, hanno presentato numerose domande e argomenti fattuali e giuridici riguardanti sia questioni procedurali che di fatto. Peraltro, l'esposizione dei fatti che il ricorrente ha sottoposto alla Corte non indica che lui stesso o i suoi difensori abbiano attirato l'attenzione delle autorità nazionali sulle difficoltà incontrate nella preparazione della difesa. Le loro domande di rinvio delle udienze sono state motivate dagli impedimenti parlamentari del loro cliente e non dall'impossibilità di familiarizzare con gli atti prodotti nel corso del procedimento fra un'udienza e l'altra. Infine, la Corte nota che, se è vero che l'articolo 96 del CPP prevede che l'accusato possa nominare "non più di due" difensori di fiducia in ogni processo penale che lo riguarda, nulla impediva al ricorrente di ricorrere alle prestazioni di altri difensori nelle cause diverse da quella IMI/SIR.

234. In queste condizioni, la Corte non può concludere che le modalità temporali dello svolgimento del processo IMI/SIR rivelino una parvenza di violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

235. Per quanto il ricorrente critichi la lunghezza della motivazione della sentenza d'appello, la Corte ricorda di non essere chiamata a verificare se nella motivazione di una decisione giudiziaria interna le argomentazioni siano state adeguatamente trattate (*Van de Hurk c. Paesi Bassi*, 19 aprile 1994, § 61, serie A n° 288). Spetta alle autorità giudiziarie rispondere con i

mezzi essenziali, sapendo che l'ampiezza di questo dovere può variare secondo la natura della decisione e pertanto deve essere analizzato alla luce delle circostanze del caso di specie (*Hiro Balani c. Spagna*, 9 dicembre 1994, § 27, serie A n° 303-B). La Corte non può quindi speculare sull'ampiezza della risposta che un giudice nazionale deve accordare alle argomentazioni in favore o a carico degli accusati nell'assolvere all'obbligo della motivazione imposto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione (*Sofri e altri*, decisione succitata; vedere anche, *mutatis mutandis*, *M.D.U. c. Italia* (dec.), n° 58540/00, 28 gennaio 2003, dove la Corte ha escluso esistesse una parvenza di parzialità a causa, fra altre, dell'ampiezza della motivazione della sentenza della Corte di cassazione).

236. Secondo la Corte, la sentenza incriminata espone in una maniera che non è manifestamente illogica o arbitraria gli elementi che hanno indotto i giudici dell'appello a condannare il ricorrente o a rigettare le questioni procedurali che aveva sollevato. L'ampiezza della motivazione è giustificata dalla complessità della causa e dal numero degli accusati. Del resto, la Corte ricorda che, nella causa *Ortolani c. Italia* (n° 46283/99, decisione del 31 maggio 2001), ha ritenuto che un termine di 40 giorni per proporre appello avverso una sentenza di 4392 pagine non aveva ostacolato il pieno esercizio da parte del ricorrente del diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa. La Corte non può che giungere alla medesima conclusione nel caso di specie, dove il termine per presentare il ricorso per cassazione era di 45 giorni e la motivazione della sentenza incriminata era molto meno lunga. A titolo sovrabbondante, la Corte rileva che dal fascicolo non risulta che il ricorrente abbia domandato la proroga di tale termine.

237. Resta da stabilire se, al fine di familiarizzare con il fascicolo, il termine concesso agli avvocati d'ufficio per rappresentare il ricorrente sia stato sufficiente a consentire loro di assicurare una difesa efficace. A tale proposito, la Corte ricorda che l'articolo 6 § 3 c) della Convenzione lascia agli Stati contraenti la scelta dei mezzi idonei a permettere al proprio sistema giudiziario di garantire il diritto di ogni accusato a "difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore (...)"; il compito della Corte consiste nello stabilire se la via che hanno scelto quadra con le esigenze di un processo equo (*Quaranta c. Svizzera*, 24 maggio 1991, § 30, serie A n° 205). La nomina di un difensore non assicura da sola l'effettività dell'assistenza che può procurare all'accusato (*Artico c. Italia*, 13 maggio 1980, § 33, serie A n° 37, e *Imbrioscia c. Svizzera*, 24 novembre 1993, § 38, serie A n° 275).

238. Tuttavia non si può imputare ad uno Stato la responsabilità di ogni carenza di un avvocato d'ufficio o scelto dall'accusato. L'articolo 6 § 3 c) obbliga le autorità nazionali competenti ad intervenire solo se la carenza dell'avvocato d'ufficio appare manifesta o se ne vengono informate sufficientemente in qualche altra maniera (*Sannino c. Italia*, n° 30961/03,

§ 49, 27 aprile 2006). La Corte ha affrontato la questione del tempo di cui deve poter disporre un avvocato d'ufficio per familiarizzare con il fascicolo nella causa *Twalib c. Grecia* (9 giugno 1998, §§ 40-43, *Recueil* 1998-IV) dove il giudice di primo grado, in una delle due udienze che si svolsero innanzi a lui, aveva designato, per difendere il ricorrente, l'avvocato di uno dei coaccusati e aveva disposto “una breve pausa” per permettergli di consultare il fascicolo. La Corte ha ritenuto che questi fatti costituissero delle gravi carenze del processo di primo grado che avevano potuto nuocere alla situazione del ricorrente; tuttavia essa ha ritenuto che il processo d'appello, nel corso del quale si era svolta un'udienza con la partecipazione del ricorrente e del suo difensore, aveva rimediato a queste carenze.

239. Nella fattispecie, il 22 novembre 2001, il ricorrente ha spontaneamente revocato il mandato che aveva conferito ai due avvocati di fiducia. Dal momento che l'interessato non aveva incaricato a difenderlo nessun altro legale, il tribunale è stato costretto a nominare un avvocato d'ufficio per rappresentarlo. Il tribunale ha scelto l'avvocato Crea, che ha domandato un rinvio "di almeno 6 mesi" per familiarizzare con il fascicolo. Il tribunale le ha concesso un termine ben più corto - una settimana - ed ha rinviato il processo al 1° dicembre 2001 (precedente paragrafo 76) in questa data, l'avvocato Crea ha ottenuto un nuovo termine che scadeva il 12 gennaio 2002; poiché non aveva ancora iniziato ad eseguire il suo mandato nel corso del dibattimento, un altro avvocato d'ufficio, l'avvocato Totis, è stato nominato per rappresentare il ricorrente all'udienza del 1° dicembre 2001 dedicata alla nuova audizione di un testimone (precedenti paragrafi 77-78). L'avvocato Crea ha rappresentato il ricorrente alle udienze del 12 e del 14 gennaio 2002, che vertevano sulle domande della procura volte alla produzione di alcuni documenti bancari e all'audizione di nuovi testimoni (precedente paragrafo 79). Infine, il 28 gennaio 2002, il tribunale è stato informato che il ricorrente aveva rinnovato il mandato agli avvocati di fiducia (precedente paragrafo 80)

240. Emerge dai fatti qui sopra esposti che l'avvocato Crea ha avuto a disposizione un termine complessivo di quarantanove giorni (dal 23 novembre 2001 al 12 gennaio 2002) per familiarizzare con il fascicolo, termine che non può essere considerato insufficiente. Per quanto riguarda l'avvocato Totis, quest'ultima ha invocato una incompatibilità, ma non ha domandato alcun rinvio; essa era peraltro la rappresentante di un coimputato accusato di essere stato corrotto dal ricorrente e conosceva gli atti del fascicolo. È vero che l'avvocato Totis ha deciso, per ragioni deontologiche, di non porre alcuna domanda al testimone che è stato ascoltato all'udienza del 1° dicembre 2001; resta comunque il fatto che il testimone in questione, la signora Ariosto, era già stata interrogata dagli avvocati di fiducia del ricorrente.

241. Ad ogni modo, la prima udienza del processo IMI/SIR si è svolta il 5 novembre 1998; la causa si è conclusa il 4 maggio 2006, con l'adozione

della sentenza della Corte di cassazione. Nel corso di questo periodo di sette anni e sei mesi, il ricorrente è stato rappresentato dagli avvocati d'ufficio per un breve lasso di tempo di due mesi e sei giorni (dal 22 novembre 2001 al 28 gennaio 2002). L'incidenza che l'assistenza praticata da questi ultimi ha avuto sul procedimento considerato nel suo complesso ha potuto essere soltanto estremamente modesta e qualsiasi eventuale carenza che abbia potuto nuocere al ricorrente è stata riparata dalla partecipazione dei difensori di fiducia alle numerose udienze che si sono svolte dopo quella del 14 gennaio 2002 (vedere, *mutatis mutandis*, *Twalib* succitata, §§ 40-43), oltre che nei processi d'appello e di cassazione.

242. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

7. Motivi di ricorso relativi alla addotta mancanza di imparzialità dei giudici interni e al disconoscimento del principio della presunzione di innocenza

a) Affermazioni del ricorrente

243. Il ricorrente lamenta una mancanza di imparzialità dei giudici titolari della sua causa. Sostiene che il suo processo è stato caratterizzato dall'opposizione di una gran parte della magistratura al partito politico di cui era membro, come mostrerebbero numerosi comportamenti "anormali" (diniego di accesso fascicolo n° 9520/95, circostanze che circondano le intercettazioni nel bar "Mandara" e rifiuto di accettare gli impedimenti parlamentari dell'accusato). Questo sarebbe sintomatico sia del partito preso dei giudici e dei magistrati della procura nei suoi confronti che di una violazione del principio della presunzione di innocenza. I giudici di merito si sarebbero fondati non esclusivamente sulle prove prodotte nel corso del processo, ma anche sulle convinzioni che si sarebbero fatte in base ad elementi esterni e sulle conseguenze negative per aver esercitato il suo diritto di non rispondere, e non avrebbero fatto entrare in gioco il beneficio del dubbio in suo favore. Inoltre, il tribunale di Milano ha stabilito il quantum della pena tenendo conto, fra altri fattori, della sua condotta nel corso del processo. Così, è stato penalizzato per aver fatto uso di strumenti legali che il diritto nazionale metteva a sua disposizione.

244. Il ricorrente sostiene, in particolare, che la sua condanna non si basava sulle prove raccolte dalla procura, ma piuttosto sulla addotta insufficienza degli elementi prodotti dalla difesa per dimostrare la sua innocenza. Questo avrebbe invertito l'onere della prova. Come risulterebbe dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione, gli unici indizi a suo carico erano: a) le irregolarità del processo civile IMI/SIR; b) la nota trovata nello studio dell'avvocato Pacifico, a partire dalla quale il giudice Metta avrebbe copiato la sua sentenza resa nel processo civile IMI/SIR; c) le

anormali disponibilità monetarie del giudice Metta dopo la pronuncia di tale sentenza; d) la circostanza secondo la quale gli eredi Novelli avevano versato sul conto bancario estero del ricorrente una consistente somma di denaro nel 1994; e) il fatto che nel 1992, ossia due dopo la sentenza controversa, vi erano stati contatti telefonici tra Metta e lui. Ora, non vi era nessuna prova che avesse versato del denaro al giudice Metta; tuttavia, i giudici interni avrebbero pronunciato un verdetto di colpevolezza perché il ricorrente non aveva dimostrato di non aver remunerato questo giudice.

245. Il ricorrente sottolinea anche di essere stato vittima di una virulenta campagna stampa tesa ad affermare la sua colpevolezza, e sostiene che il fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia si siano costituiti parti civili nel processo penale a suo carico potrebbe essere, di per sé, contrario all'articolo 6 § 2 della Convenzione.

246. Il ricorrente contesta in particolare l'imparzialità di tre dei giudici titolari della sua causa, ossia i giudici Rossato (il GUP di Milano), Carfi (il presidente del tribunale di Milano) e Ambrosini (il presidente della sesta sezione della Corte di cassazione).

247. Per quanto concerne il giudice Carfi, il ricorrente critica il suo comportamento durante il processo di primo grado, le dichiarazioni rese alla stampa e il contenuto della premessa e della parte relativa alla fissazione della pena della sentenza del tribunale di Milano (precedenti paragrafi 94-100). La mancanza di imparzialità del giudice Carfi risulterebbe anche dal contenuto dell'ordinanza del tribunale di Milano del 21 novembre 2001 (precedenti paragrafi 70-72) e dalla lettera del 22 ottobre 2001 inviata al Presidente della Camera dei deputati (precedente paragrafo 73). Secondo il ricorrente, questa lettera dimostra che il giudice Carfi aveva l'intenzione di continuare il dibattito nonostante la decisione della Corte costituzionale. Inoltre, il ricorrente denuncia il comportamento del giudice Carfi all'udienza del 21 novembre 2001 (precedente paragrafo 74) e sottolinea che quest'ultimo avrebbe potuto verificare che erano in corso i dibattiti parlamentari guardando la televisione o consultando Internet.

248. Quanto al presidente Ambrosini, la sua mancanza di imparzialità risulterebbe sia dal contenuto della sua lettera al Ministro della Pubblica Istruzione che dalle sue idee politiche (precedenti paragrafi 135 136).

b) Valutazione della Corte

249. La Corte nota innanzitutto che non vede in che modo il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si siano costituiti parti civili nel processo IMI/SIR potrebbe costituire una violazione del principio della presunzione di innocenza (vedere, *mutatis mutandis*, *Kamasinski* succitata, § 93). Nel caso di specie, il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno ritenuto che gli episodi di corruzione incriminati avevano leso gli interessi delle amministrazioni da essi rappresentate. La loro costituzione di parte civile non pregiudicava

affatto la valutazione da parte dei tribunali interni sull'innocenza o la colpevolezza del ricorrente.

250. Per quanto il ricorrente sostenga che, contrariamente alla giurisprudenza della Corte (vedere, soprattutto, *Barberà, Messegué e Jabardo* succitata, § 77, *John Murray c. Regno Unito*, 8 febbraio 1996, § 54, *Recueil* 1996-I, e *Telfner c. Austria*, n° 33501/96, § 15, 20 marzo 2001), nel suo caso, l'onere della prova sia stato spostato dall'accusa sulla difesa, occorre notare che la condanna dell'interessato è stata pronunciata in base ad un insieme di indizi ritenuti precisi, gravi e concordanti. La circostanza secondo la quale i giudici interni non abbiano potuto trovare la prova contabile di tutti i trasferimenti di denaro che, secondo la procura, hanno avuto luogo tra i corruttori e i magistrati corrotti non implica un disconoscimento della presunzione d'innocenza, perché i giudici nazionali erano padronissimi di dedurre l'esistenza di tali trasferimenti dalla condotta degli accusati, dalle loro disponibilità finanziarie e dalle altre operazioni contabili precedenti o successive.

251. La Corte ha anche esaminato le dichiarazioni del ricorrente riguardanti la presunta opposizione di gran parte della magistratura al partito di cui era membro e la campagna stampa di cui sarebbe stato vittima. Osserva che nel momento in cui le accuse di corruzione in atti giudiziari sono state formulate a suo carico, il ricorrente, ex ministro, era un membro del Parlamento e una eminente personalità del partito politico *Forza Italia*. Tenuto conto della gravità dei fatti di cui era accusato, era inevitabile, in una società democratica, che il suo processo attirasse l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica. Inoltre, le vicissitudini del processo e, soprattutto, l'adozione di leggi quali la legge "Cirami", la legge in materia di commissioni rogatorie e la legge n° 251 del 2005 non hanno potuto che aumentare l'interesse dei media e il dibattito pubblico sul processo penale IMI/SIR.

252. A tale proposito, è opportuno ricordare che nella sua sentenza *Craxi* (succitata, §§ 102-108), la Corte ha scartato le dichiarazioni del ricorrente osservando che la stampa è padrona di esprimere commenti talvolta severi su una causa sensibile riguardante una eminente personalità e che la condanna controversa era stata pronunciata al termine di un processo svoltosi in contraddittorio. Al presente caso di specie si applicano considerazioni analoghe.

253. La Corte ha preso conoscenza delle dichiarazioni fatte da parecchi magistrati alla stampa e degli articoli, prodotti dal ricorrente, apparsi sulla rivista *Questione Giustizia*, oltre che del documento della ANM del 13 luglio 2002 (precedenti paragrafi 139-144). Nel loro complesso, questi testi contengono critiche del clima politico che circonda il processo, delle riforme legislative proposte dal governo e della strategia difensiva del ricorrente. Tuttavia non affermano affatto la colpevolezza di quest'ultimo. Sempre senza occuparsi della questione di stabilire se l'interessato avesse o

no commesso i fatti che gli venivano ascritti, l'ANM ha inoltre manifestato la sua opposizione alla possibilità, per un accusato, di avere accesso all'elenco dei magistrati aderenti ad una corrente della magistratura. Secondo la Corte, la circostanza secondo la quale, in applicazione dei principi della democrazia e del pluralismo, alcuni magistrati o gruppi di magistrati possano, nella loro qualità di esperti in materia giuridica, esprimere riserve o critiche nei confronti dei progetti di legge del governo non può nuocere all'equità dei procedimenti giudiziari ai quali questi progetti potrebbero essere applicati. E' anche opportuno osservare che le autorità giudiziarie chiamate a giudicare la causa del ricorrente erano interamente composte da magistrati di carriera in possesso di esperienza e formazione tali da permettere loro di allontanare qualsiasi influenza esterna al processo (vedere, *mutatis mutandis*, *D'Urso e Sgorbati c. Italia* (dec.), n° 52948/99, 3 aprile 2001, e *Priebke c. Italia* (dec.), n° 48799/99). Peraltro, giudici diversi da quelli titolari della causa erano padroni di formulare commenti sulla strategia difensiva, ampiamente riferita e discussa sui media, di un personaggio eminente.

254. Alla luce di quello che precede, la Corte non può concludere che i commenti rilasciati nell'ambito del processo IMI/SIR abbiano ridotto le possibilità del ricorrente di beneficiare di un processo equo (vedere *mutatis mutandis*, *Pullicino c. Malta* (dec.), n° 45441/99, 15 giugno 2000, *Papon c. Francia* (dec.), n° 54210/00, 19 novembre 2001, e *Akay c. Turchia* (dec.), n° 34501/97, 19 febbraio 2002).

255. In merito alle affermazioni del ricorrente riguardanti la parzialità del giudice Rossato, la Corte ricorda che questi era incaricato unicamente di decidere, al termine dell'udienza preliminare, se gli accusati dovevano o no essere rinviati a giudizio. Ora, ai sensi della giurisprudenza della Corte, le garanzie d'indipendenza e di imparzialità proprie del processo equo sancite dall'articolo 6 § 1 della Convenzione riguardano essenzialmente le autorità giudiziarie chiamate a decidere sul merito di una accusa in materia penale e non si applicano al rappresentante della procura - essendo soprattutto quest'ultimo una delle parti in un procedimento giudiziario in contraddittorio (*Priebke*, decisione succitata, e *Forcellini c. San Marino* (dec.) n° 34657/97, 28 maggio 2002) - o all'organo che, senza esaminare la sua innocenza o la sua colpevolezza, è incaricato di decidere se l'accusato debba essere giudicato da un "tribunale" (*De Lorenzo*, decisione succitata, pp. 26-27).

256. Resta da stabilire se i timori del ricorrente riguardanti una eventuale mancanza di imparzialità del giudice Carfi, presidente del tribunale di Milano, e del giudice Ambrosini, presidente della sesta sezione della Corte di cassazione, fossero obiettivamente giustificati.

257. I principi generali riguardanti i criteri per valutare l'imparzialità di un "tribunale" sono esposti, tra altre, nelle seguenti sentenze: *Padovani c. Italia*, 26 febbraio 1993, § 20, serie A n° 257-B ; *Thomann c. Svizzera*, 10

juin 1996, § 30, *Recueil* 1996-III ; *Ferrantelli e Santangelo c. Italia*, 7 agosto 1996, § 58, *Recueil* 1996-III ; *Castillo Algar c. Spagna*, 28 ottobre 1998, § 45, *Recueil* 1998-VIII ; *Wettstein c. Svizzera*, n° 33958/96, § 44, CEDH 2000-XII ; *Morel c. Francia*, n° 34130/96, § 42, CEDH 2000-VI ; *Cianetti c. Italia*, n° 55634/00, § 37, 22 aprile 2004. È inoltre opportuno ricordare che le autorità giudiziarie debbono far uso di un'estrema discrezione quando sono chiamate a giudicare, al fine di garantire la loro immagine di giudici imparziali. Questa discrezione deve indurli a non utilizzare la stampa, neanche per rispondere alle provocazioni. Così vogliono gli imperativi superiori della giustizia e la grandezza della funzione giudiziaria. Applicando questi principi, la Corte ha, per esempio, concluso per la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in una causa in cui il presidente del tribunale aveva pubblicamente utilizzato espressioni che sottintendevano una valutazione negativa della causa del ricorrente prima di presiedere l'organo giudiziario chiamato a deciderla (*Buscemi c. Italia*, n° 29569/95, §§ 67-69, CEDH 1999-VI).

258. La Corte ha tuttavia avuto l'occasione di sottolineare che i timori sulla mancanza d'indipendenza e di imparzialità dei giudici nazionali che si basano unicamente sul contenuto delle decisioni giudiziarie pronunciate contro un ricorrente (*Bracci succitata*, § 52) o sulle semplici circostanze che un giudice interno abbia commesso errori di fatto o di diritto e che la sua decisione sia stata annullata da una istanza superiore (*Sofri e altri*, decisione succitata) non possono essere considerati obiettivamente giustificati. Inoltre, la Corte ha ritenuto che il fatto che un giudice abbia convinzioni politiche diverse da quelle dell'accusato non può, di per sé, dar luogo ad un conflitto di interessi tale da giustificare la rinuncia del giudice in questione (*M.D.U. c. Italia*, decisione succitata). Questo è ancor più vero quando nessuna ragione oggettiva permette di sospettare che il magistrato in questione non abbia osservato il giuramento che ha prestato al momento della sua entrata in servizio come prioritario rispetto a qualsiasi altro impegno sociale e politico (vedere, *mutatis mutandis*, *Salaman c. Regno Unito*, (dec.), n° 43505/98, 15 giugno 2000). In particolare, la Corte ha giudicato manifestamente infondati i timori relativi ad una mancanza di imparzialità basati sulle opinioni politiche dei giudici in circostanze in cui non esisteva alcun nesso tra l'oggetto della procedura nazionale (che, nella fattispecie, riguardava reati fiscali e quindi non metteva in causa le idee politiche dell'imputato), e i discorsi o l'impegno politico dei giudici interessati (*M.D.U. c. Italia*, decisione succitata).

259. Secondo le affermazioni del ricorrente, il giudice Carfi avrebbe mostrato nel corso del processo un atteggiamento ostile nei confronti della difesa e, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, si sarebbe lasciato andare a considerazioni inadeguate in interviste concesse alla stampa. La Corte ha esaminato le dichiarazioni rese durante il dibattimento dal giudice Carfi (precedenti paragrafi 94-95) senza rilevarvi il minimo segno di

parzialità. È vero che, nella premessa della motivazione della sentenza di primo grado di cui ha rivendicato la paternità, Carfi ha essenzialmente risposto alle accuse secondo le quali il tribunale da lui presieduto era "agli ordini di un partito politico" (precedenti paragrafi 97-98). Più che al rigore superfluo, una tale premessa aveva lo scopo di rassicurare sulla serenità di giudizio del tribunale dichiarando che quest'ultimo, nonostante gli attacchi di cui era stato oggetto, era al servizio della legge e non era stato influenzato dal clamore che circondava il processo. Pertanto, non si può configurare una violazione dei principi del processo equo che al contrario tale premessa mirava a riaffermare.

260. Secondo l'articolo apparso dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sul quotidiano *Il Messaggero*, quando i cronisti hanno chiesto al giudice Carfi se, nel redigere la sentenza di primo grado, si era "tolto una spina dal piede", l'interessato avrebbe risposto: "direi di sì" (precedente paragrafo 96). La Corte osserva innanzitutto che all'epoca dell'intervista controversa, il giudice Carfi aveva terminato l'esame della causa del ricorrente. Ad ogni modo, la risposta data da Carfi ai giornalisti si presta a diverse interpretazioni perché la domanda stessa era ambigua. In effetti, non si sapeva chiaramente quali fossero le «spine» conficcate nel piede del magistrato chiamato in causa o da dove esse provenissero. Pertanto le sue affermazioni non possono essere interpretate come un segno di ostilità nei confronti del ricorrente o della difesa.

261. Lo stesso vale per la lettera inviata dal giudice Ambrosini al Ministro della Pubblica Istruzione (precedente paragrafo 135). Secondo il ricorrente, questa lettera si riferiva a lui e conteneva rimproveri impliciti nei suoi confronti. Tuttavia, è opportuno osservare che la lettera incriminata è stata scritta almeno un anno e sette mesi prima dell'inizio del processo per cassazione. Inoltre essa contiene essenzialmente la critica di un progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario. Questi discorsi non rivelano, in quanto tali, nessun partito preso nei confronti del ricorrente e non sottintendono una valutazione negativa della sua causa.

262. Per quanto riguarda il passaggio nel quale il giudice Ambrosini si riferiva implicitamente al ricorrente, la Corte ritiene che il riferimento in questione è lontano dall'essere provato. Il giudice Ambrosini si è in effetti limitato a citare la causa di un certo Muccioli, una personalità pubblica che "lottava nel processo e non contro il processo affinché fosse riconosciuta la sua innocenza". Ora, il ricorrente afferma che spesso è stato accusato di "difendersi dal processo" e che il passaggio incriminato mirava ad opporre la sua condotta, giudicata scorretta, a quella, giudicata irreprensibile, del signor Muccioli. La Corte non dispone tuttavia di elementi oggettivi sufficienti per sottoscrivere questa tesi e ritiene che, in queste circostanze non è compito suo lanciarsi in speculazioni sull'interpretazione che può essere data ai termini utilizzati dal giudice Ambrosini.

263. Il ricorrente sostiene anche che questo giudice era un estremista politico di sinistra perché si era candidato per il Partito comunista alle elezioni legislative del 1979 e aveva esortato, in alcuni articoli scritti tra il 1970 ed il 1979, a una lettura critica della legge da parte dei magistrati "impegnati". Ambrosini avrebbe anche mostrato la sua simpatia per le lotte operaie e la sua animosità nei confronti dei "fascisti" e, nel 2004, avrebbe criticato le riforme della giustizia proposte dal centrodestra. Pertanto, non poteva che essere ostile verso il ricorrente, detentore di una ideologia opposta.

264. La Corte ritiene che per quanto riguarda questo aspetto la presente sentenza è simile alla causa *M.D.U. c. Italia*, succitata. Come nella causa *M.D.U.*, non vi è alcuna ragione oggettiva che nel caso di specie permetta di pensare che il giudice Ambrosini non abbia tenuto in considerazione il giuramento prestato al momento della sua entrata in funzione come prioritario rispetto a qualsiasi altro impegno sociale o politico; inoltre, non esiste alcun legame tra l'oggetto del processo nazionale (che riguardava episodi di corruzione e non metteva in discussione le idee politiche dell'imputato) e i discorsi o l'impegno politico del giudice interessato. Infine, l'impegno politico e gli articoli politicamente impegnati di Ambrosini risalgono agli anni 1970, ossia a circa venticinque anni prima dell'inizio del processo per cassazione.

265. Secondo la Corte sarebbe stato preferibile che i magistrati coinvolti nella causa del ricorrente avessero mostrato una maggiore discrezione nei loro commenti pubblici. Tuttavia, essa ritiene che i giudici Carfi e Ambrosini non hanno né mostrato un partito preso contro il ricorrente né impiegato pubblicamente espressioni che sottintendessero una valutazione negativa della sua causa; pertanto, i timori dell'interessato in merito ad una mancanza di imparzialità di questi due giudici non possono essere considerati oggettivamente giustificati (vedere, *a contrario*, *Buscemi succitata*, §§ 67-69, e *Olujic c. Croazia*, n° 22330/05, §§ 56-68, 5 febbraio 2009).

266. Infine, per quanto la parzialità dei tribunali interni risiederebbe nelle decisioni adottate da questi organi (come, per esempio, l'ordinanza del tribunale di Milano del 21 novembre 2001 - precedenti paragrafi 70-72), la Corte non può accettare, in quanto tali, le affermazioni del ricorrente. Peraltro la Corte ha esaminato le questioni legate al diniego di accesso al fascicolo n° 9520/95 ed al rifiuto di accettare gli impedimenti parlamentari dell'accusato senza rilevare la benché minima parvenza di violazione dei principi del processo equo. Dopo tutto, non vede in che modo potrebbe costituire un segno di ostilità nei confronti dell'interessato la circostanza che il tribunale di Milano abbia domandato al Presidente della Camera dei deputati il calendario dei lavori parlamentari per fissare le udienze successive senza interferire con il mandato parlamentare del ricorrente (precedente paragrafo 73). Quanto all'episodio delle intercettazioni

effettuate nel bar "Mandara" (precedenti paragrafi 48-55), il ricorrente mette in discussione, essenzialmente, le modalità di acquisizione di una prova, e quindi una materia la cui regolamentazione spetta, in primo luogo, alla legge nazionale, come pure la buona fede degli agenti della polizia che hanno effettuato le registrazioni controverse. La Corte non dispone di alcun elemento che permetta di sostenere queste affermazioni o di far pensare che tali agenti avrebbero mentito in merito al contenuto delle conversazioni da essi ascoltate. Ad ogni modo, le intercettazioni in questione non riguardavano il ricorrente, ma uno dei suoi coimputati, e spettava ai tribunali nazionali decidere sulla credibilità di una testimonianza resa innanzi a loro.

267. E' anche opportuno ricordare che la Convenzione non vieta al giudice nazionale di fissare il quantum della pena tenendo conto della personalità dell'accusato (*Engel e altri c. Paesi Bassi*, 8 giugno 1976, § 90, serie A n° 22). Del resto, l'articolo 133 del CP prevede che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in questo campo, il giudice deve tener conto delle potenzialità criminali del colpevole, stabilite, tra l'altro, in base alla sua condotta dopo la commissione del reato, e quindi anche durante il suo processo (precedente paragrafo 168). Dal momento che è stato debitamente provato che l'accusato è colpevole del reato in causa, l'articolo 6 § 2 non può essere applicato in riferimento alle affermazioni enunciate in merito alla personalità ed al comportamento dell'interessato nell'ambito della procedura di determinazione della pena, a meno che queste affermazioni siano di una natura e di un grado tali da costituire nella formulazione una nuova "accusa", nel senso autonomo che possiede questa nozione nell'ambito della Convenzione (*Phillips c. Regno Unito*, n° 41087/98, § 35, CEDH 2001-VII). Ora, contro il ricorrente non è stata formulata alcuna nuova accusa per il suo comportamento nel processo giudiziario IMI/SIR.

268. Tenuto conto di tutti gli elementi qui sopra sottolineati, la Corte non scorge alcuna parvenza di violazione delle garanzie di indipendenza e di imparzialità volute dall'articolo 6 della Convenzione o dai principi del processo equo e della presunzione d'innocenza.

269. Ne consegue che questo motivo è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

B. Motivi di ricorso relativi all'articolo 7

270. Il ricorrente sostiene che la sua condanna per corruzione in atti giudiziari e il fatto che non abbia potuto beneficiare dei termini di prescrizione introdotti dalla legge n° 251 del 2005 hanno violato l'articolo 7 della Convenzione, così formulato:

« 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o

internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di un'azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. »

1. Motivi di ricorso relativi alla condanna per corruzione in atti giudiziari

a) Affermazioni del ricorrente

271. Il ricorrente contesta innanzitutto la sua condanna a sei anni di reclusione per corruzione in atti giudiziari.

272. Egli osserva che dato che la legge n° 86 del 1990 non ha modificato l'articolo 321 del CP (precedente paragrafo 166), a partire dall'aprile 1990 il corruttore non poteva essere punito ai sensi dell'articolo 319^{ter}, ma soltanto ai sensi degli articoli 318 e 319, che sanzionano il reato di corruzione e prevedono pene più leggere. Soltanto a partire dal 17 marzo 1992, data di entrata in vigore della legge n° 181 del 1992 (precedente paragrafo 167), il corruttore - e non soltanto il pubblico ufficiale corrotto - sarebbe diventato punibile per il reato previsto dall'articolo 319^{ter} del CP.

273. Ora, la Corte di cassazione avrebbe indicato che questo reato era costituito se l'accordo corruttivo si svolgeva prima del compimento dell'atto giudiziario incriminato, non essendo punibile la remunerazione di atti precedenti. Secondo i giudici di merito, l'accordo corruttivo con il giudice Metta per la causa IMI/SIR non era stato concluso "prima del dicembre 1989" data in cui la causa è stata assegnata al magistrato in questione, che ha reso la sua sentenza il 26 novembre 1990. E' vero che, secondo la tesi dei giudici nazionali, il versamento della remunerazione della corruzione sarebbe proseguito fino al 1993; tuttavia, si tratterebbe di fatti successivi alla realizzazione degli elementi costitutivi del reato previsto dall'articolo 319^{ter} CP.

274. Il ricorrente indica che, contrariamente a quello che precede, è stato condannato in quanto corruttore per questo reato, più grave della corruzione semplice, per fatti necessariamente commessi prima della pronuncia della sentenza del 26 novembre 1990, e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n° 181 del 1992 (17 marzo 1992). Ritiene pertanto di essere stato punito per una azione (intervento in quanto "corruttore" al fine di influenzare l'esito di una controversia giudiziaria) che, al momento in cui è stato commesso, non costituiva nel diritto nazionale il reato sanzionato dall'articolo 319^{ter} CP. Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di cassazione sarebbero il frutto di una interpretazione estensiva della legge penale a sfavore dell'accusato.

b) Valutazione della Corte

275. La garanzia sancita dall'articolo 7, elemento essenziale della preminenza del diritto, occupa un posto fondamentale nel sistema di protezione della Convenzione. Si deve interpretare e applicare in modo da assicurare una effettiva protezione da azioni penali, condanne e sanzioni arbitrarie (*S.W. c. Regno Unito* e *C.R. c. Regno Unito*, 22 novembre 1995, § 34 e § 32 rispettivamente, serie A nn 335-B e 335-C, e *Kafkaris c. Cipro* [GC], n° 21906/04, § 137, 12 febbraio 2008).

276. L'articolo 7 § 1 della Convenzione non si limita a proibire l'applicazione retroattiva del diritto penale a danno dell'accusato. Esso sancisce anche il principio della legalità dei delitti e delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Se in particolare vieta di ampliare il campo di applicazione dei reati esistenti a fatti che, precedentemente, non costituivano reati, ordina inoltre di non applicare in maniera estensiva la legge penale a sfavore dell'accusato, per esempio per analogia (vedere, fra altre, *Coëme e altri succitata*, § 145). La persona sottoposta a giudizio deve poter sapere, a partire dalla formulazione della norma pertinente e, al bisogno, con l'apporto dell'interpretazione che ne è data dai giudici, quali atti e omissioni coinvolgono la sua responsabilità penale (*Kokkinakis c. Grecia*, 25 maggio 1993, § 52, serie A n° 260-A, *Achour c. Francia* [GC], n° 67335/01, § 41, CEDH 2006-IV, e *Sud Fondi Srl e altri c. Italia*, n° 75909/01, § 107, 20 gennaio 2009).

277. Il compito della Corte è quindi quello di assicurarsi che, nel momento in cui un accusato ha commesso l'atto che ha dato luogo all'azione penale ed alla condanna, esistesse una norma di legge che rendesse l'atto punibile e che la pena imposta non abbia oltrepassato i limiti stabiliti da questa norma (*Coëme e altri succitata*, § 145, e *Achour succitata*, § 43).

278. La nozione di "diritto" ("*law*") utilizzata nell'articolo 7 corrisponde a quella di "legge" che figura in altri articoli della Convenzione; essa ingloba il diritto sia di origine legislativo che giurisprudenziale e implica delle condizioni qualitative, tra cui quelle di accessibilità e di prevedibilità (*Kokkinakis succitata*, §§ 40-41, *Cantoni c. Francia*, 15 novembre 1996, § 29, *Recueil* 1996-V, *Coëme e altri succitata*, § 145, e *E.K. c. Turchia*, n° 28496/95, § 51, 7 febbraio 2002).

279. Anche in ragione del carattere di generalità delle legge, la formulazione di queste ultime non può presentare una precisione assoluta. Così molte leggi si servono esse stesse, per forza di cose, di formule più o meno vaghe la cui interpretazione e applicazione dipendono dalla pratica (*Cantoni succitata*, § 31, e *Kokkinakis succitata*, § 40). Pertanto, in qualsiasi sistema giudiziario, per quanto chiara possa essere la formulazione di una norma di legge, ivi compresa una norma di diritto penale, esiste inevitabilmente un elemento di interpretazione giudiziaria. Occorrerà sempre chiarire i punti dubbi e adattarsi ai cambiamenti di situazione.

280. La funzione decisionale affidata ai giudici serve precisamente a dissipare i dubbi che potrebbero sussistere sull'interpretazione delle norme (*Kafkaris* succitata, § 141). Del resto, è consolidato nella tradizione giuridica degli Stati parti alla Convenzione che la giurisprudenza, in quanto fonte del diritto, contribuisce necessariamente alla progressiva evoluzione del diritto penale (*Kruslin c. Francia*, 24 aprile 1990, § 29, serie A n° 176-A). L'articolo 7 della Convenzione non può essere inteso nel senso di escludere il graduale chiarimento delle disposizioni in materia di responsabilità penale, tramite l'interpretazione giurisprudenziale di caso in caso, sempre che tale sviluppo sia sufficientemente prevedibile e compatibile con l'essenza della fattispecie criminosa (*Streletz, Kessler e Krenz c. Germania* [GC], nn. 34044/96, 35532/97 e 44801/98, § 50, CEDH 2001-II).

281. La portata della nozione di prevedibilità dipende in larga misura dal contenuto del testo di cui tratta, dall'ambito che esso ricopre e dalla qualità dei suoi destinatari. La prevedibilità di una legge non si oppone a che la persona interessata sia portata a ricorrere a consigli illuminati per valutare, a un livello ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che possono derivare da un atto determinato (*Achour* succitata, § 54, e *Scoppola c. Italia* [GC], n° 10249/03, § 102, CEDH 2009-...).

282. La Corte nota innanzitutto che, a causa di un errore tecnico della legge n° 86 del 1990, che ha introdotto nel sistema giuridico italiano il reato di corruzione in atti giudiziari, nel 1990 il corruttore non poteva essere punito per questo reato (previsto dall'articolo 319^{ter} CP), ma soltanto per corruzione semplice (previsto dall'articolo 319 CP). Soltanto a partire dal 17 marzo 1992, data di entrata in vigore della legge n° 181 del 1992, è stato corretto questo errore (precedenti paragrafi 166-167). Pertanto, per stabilire se una persona accusata di aver corrotto un pubblico funzionario per favorire una parte in un procedimento giudiziario deve essere punita ai sensi dell'articolo 319 o dell'articolo 319^{ter} CP, è essenziale determinare la data in cui è stato commesso il reato. I tribunali italiani possono applicare l'articolo 319^{ter} CP – e le sanzioni più severe che sono ivi previste – soltanto se questa data è successiva al 17 marzo 1992.

283. In ogni sistema giuridico, spetta ai tribunali interni interpretare le disposizioni di diritto penale materiale al fine di stabilire, rispetto alla struttura di ogni reato, la data in cui, trovandosi riuniti tutti gli elementi costitutivi di ogni reato, vi è commissione di un atto punibile. Si tratta di un elemento d'interpretazione giudiziaria che la Convenzione non può ostacolare, a condizione che i risultati ai quali i tribunali interni pervengono siano ragionevolmente prevedibili ai sensi della giurisprudenza della Corte.

284. Nel caso di specie, tre giurisdizioni hanno esaminato la questione dell'applicabilità dell'articolo 319^{ter} CP. Il tribunale di Milano ha dapprima ritenuto che la data in cui era stato commesso il reato di corruzione in atti giudiziari era successiva al 17 marzo 1992 perché il versamento al giudice

Metta della remunerazione della corruzione era stato eseguito dopo questa data (precedente paragrafo 92). La corte d'appello è tuttavia ritornata su questa interpretazione, concludendo che il ricorrente doveva essere punito per corruzione semplice per i fatti commessi fino al 17 marzo 1992 e per corruzione in atti giudiziari per gli ulteriori fatti. Al riguardo essa ha ricordato che l'accordo corruttivo poteva aver luogo sia prima, sia dopo il compimento dell'atto giudiziario incriminato (precedente paragrafo 108). Infine, per quanto riguarda la Corte di cassazione, pur ritenendo che l'accordo corruttivo doveva per principio prevedere il compimento dell'atto giudiziario incriminato, essa ha considerato che l'effettivo versamento della remunerazione della corruzione, effettuato in esecuzione di questo accordo, era di natura tale da operare uno "spostamento in avanti nel tempo" del momento in cui è stato commesso il reato. Poiché il pagamento in questione era stato eseguito fino al dicembre 1993, sarebbe a dire dopo il 17 marzo 1992, il ricorrente poteva essere condannato in quanto corruttore ai sensi dell'articoli 319^{ter} e 321 del CP (precedente paragrafo 130).

285. Secondo la Corte, quest'ultima interpretazione, che costituisce il motivo di doglianza del ricorrente, non è in sé irragionevole. In effetti poiché ai sensi dell'articolo 321 del CP il corruttore è colui che "da o promette al pubblico ufficiale (...) denaro o altra utilità" (precedente paragrafo 165), non è arbitrario considerare il pagamento delle somme convenute con l'accordo corruttivo come uno degli elementi costitutivi del reato di corruzione in atti giudiziari. Del resto, è opportuno osservare che il ricorrente non ha addotto che l'interpretazione controversa fosse contraria ad una giurisprudenza consolidata o che non fosse prevedibile ricorrendo, se necessario, a consigli illuminati.

286. In queste condizioni, non può essere rilevata alcuna parvenza di violazione dell'articolo 7 della Convenzione.

287. Ne consegue che questo motivo è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

2. Motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione dei nuovi termini di prescrizione

a) Affermazioni del ricorrente

288. Invocando l'articolo 7 § 1 della Convenzione, solo o in combinazione con gli articoli 14 e 6 § 2, il ricorrente lamenta di non aver potuto beneficiare dei nuovi termini di prescrizione previsti dalla legge n° 251 del 2005 (precedente paragrafo 118), che avrebbero portato al suo proscioglimento.

L'articolo 14 della Convenzione recita:

« Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti della presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro

genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. »

289. Il ricorrente sostiene innanzitutto che l'articolo 7 § 1 della Convenzione non garantisce soltanto il principio della non retroattività delle leggi penali più severe, ma anche il principio di retroattività della legge penale più mite. Inoltre, le disposizioni in materia di prescrizione dei reati sarebbero norme di diritto penale sostanziale e non procedurale; quindi, esse dovrebbero essere applicate in favore dell'accusato anche se sono entrate in vigore dopo la commissione dei reati, a condizione che non sia intervenuta nessuna condanna definitiva. Ora, quando la legge n°251 del 2005 è entrata in vigore, non sarebbe stata ancora pronunciata una simile condanna a suo carico, in quanto il suo processo era pendente in cassazione.

290. Ad ogni modo, le scelte del legislatore dovrebbero essere ragionevoli e non scontrarsi con il divieto della discriminazione. Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di essere stato trattato in maniera diversa – e meno favorevole – delle persone accusate di reati analoghi commessi nello stesso momento, ma il cui processo non era ancora nella fase d'appello all'epoca dell'entrata in vigore della legge n° 251 del 2005. La norma transitoria contenuta nell'articolo 10 § 3 della legge n° 251 del 2005 (precedente paragrafo 119) farebbe dipendere l'applicazione della prescrizione da un fattore – la rapidità del processo – che sfugge al controllo dell'accusato e che può essere influenzato dalla condotta della procura. Si tratterebbe dunque di un fattore imprevedibile ed aleatorio che comporta un rischio di arbitrio.

b) Valutazione della Corte

291. La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 35 § 2 b) della Convenzione essa non accoglie alcun ricorso individuale quando è « essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte (...), e non contiene fatti nuovi ».

292. Essa osserva che il ricorrente ha già contestato innanzi a lei la condotta della Corte di cassazione che, nonostante i dubbi esistenti sulla costituzionalità della clausola transitoria contenuta nella legge n° 251 del 2005, ha adottato una sentenza che rigetta in parte il suo ricorso, impedendo all'interessato di beneficiare dei termini di prescrizione introdotti dalle nuove disposizioni. In particolare, nell'ambito del ricorso n° 35201/06 (precedente paragrafo 133), l'interessato lamentava, tra l'altro, una violazione dell'articolo 6 della Convenzione “in ragione del rifiuto della Corte di cassazione di rinviare la data dell'udienza nell'attesa della decisione della Corte costituzionale sulla costituzionalità dell'articolo 10 § 3 della legge n° 251 del 2005, oltre che in ragione di un rigetto del ricorso incidentale di costituzionalità presentato dal suo avvocato all'udienza del 28 aprile 2006”. Sosteneva anche che il rigetto del suo ricorso incidentale costituiva un disconoscimento del suo diritto ad un ricorso effettivo come

quello garantito dall'articolo 13 della Convenzione e che, in violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 7, la Corte di cassazione era stato unico giudice della questione fondamentale dell'applicabilità della legge n° 251 del 2005. La Corte ha esaminato queste dichiarazioni e le ha rigettate per manifesta infondatezza e per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione con una decisione del 12 aprile 2007 dichiarando il ricorso n° 35201/06 irricevibile (precedente paragrafo 134).

293. Nell'ambito del presente ricorso, la doglianza del ricorrente verte sulla impossibilità di beneficiare dei nuovi termini di prescrizione in ragione della clausola transitoria contenuta nell'articolo 10 § 3 della legge n° 251 del 2005. L'interessato la considera una violazione degli articoli 7, 14 e 6 § 2 della Convenzione e 2 del Protocollo n° 7. A tale proposito, è opportuno ricordare che, libera di qualificare giuridicamente i fatti, la Corte non si considera vincolata dalla qualificazione attribuita a questi ultimi dai ricorrenti o dai governi. Un motivo di ricorso si caratterizza per i fatti che denuncia e non per i semplici mezzi o argomentazioni di diritto invocati (*Powell e Rayner c. Regno Unito*, 21 febbraio 1990, § 29, serie A n° 172, *Guerra e altri c. Italia*, 19 febbraio 1998, § 44, *Recueil* 1998-I, e *Scoppola succitata*, § 54).

294. Ne consegue che questo motivo di ricorso è essenzialmente identico a quello sollevato dal ricorrente secondo il punto di vista degli articoli 6 e 13 della Convenzione e 2 del Protocollo n° 7 nell'ambito del ricorso n° 35201/06, dichiarato irricevibile dalla Corte il 12 aprile 2007. Poiché il ricorrente non ha portato all'attenzione della Corte nessun fatto nuovo non esaminato nell'ambito della decisione sulla ricevibilità del ricorso n° 35201/06, questo motivo di ricorso deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 2 b) e 4 della Convenzione.

C. Motivo di ricorso relativo all'articolo 8

295. Il ricorrente lamenta l'acquisizione dei suoi tabulati telefonici, disposta dal tribunale di Milano. Egli invoca l'articolo 8 della Convenzione, che recita:

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

1. Affermazioni del ricorrente

296. Il ricorrente osserva che i tabulati in questione sono stati dapprima ottenuti dalla procura, che si è limitata a prendere contatti per posta con l'operatore telefonico interessato. Così facendo, la procura non avrebbe rispettato le norme interne che, come interpretate dalla Corte di cassazione (che ha applicato, per analogia, le disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche), esigevano l'adozione di una ordinanza motivata. Il ricorrente ritiene innanzitutto che le regole giurisprudenziali elaborate dalla Corte di cassazione non indicano affatto le condizioni, la durata e le modalità di esecuzione delle decisioni in materia di acquisizione dei tabulati telefonici. Inoltre, pur supponendo che queste regole giurisprudenziali possano costituire una base legale sufficiente per una ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, sarebbe innegabile che la procura non ha rispettato la garanzia minima che esse esigono. Peraltro, come notato dalla corte d'appello (precedente paragrafo 107), la procedura seguita del tribunale di Milano non sarebbe stata corretta in quanto la legge imponeva di disporre il sequestro dei tabulati presso l'operatore telefonico e non la semplice produzione dei documenti illegittimamente ottenuti dalla procura. Il ricorrente ne deduce che l'ingerenza nel suo diritto al rispetto della sua vita privata non era “prevista dalla legge”.

297. Infine, esso nota che i tabulati controversi sono stati utilizzati per provare l'esistenza di contatti telefonici tra lui e il giudice Metta, contatti che hanno costituito una “prova decisiva” della sua partecipazione all'accordo corruttivo. Ritiene che l'utilizzo a carico di prove ottenute in spregio alle procedure legali e acquisite dal tribunale, che ha colmato le lacune del pubblico ministero, ha violato i principi del processo equo così come garantiti dall'articolo 6 della Convenzione.

2. Valutazione della Corte

298. La Corte rammenta che, poiché le comunicazioni telefoniche sono ricomprese nelle nozioni di “vita privata” e di “corrispondenza” ai sensi dell'articolo 8, la loro intercettazione può costituire una “ingerenza di una autorità pubblica” nell'esercizio di un diritto che il paragrafo 1 garantisce ad un ricorrente (vedere, tra altre e *mutatis mutandis*, *Malone c. Regno Unito*, 2 agosto 1984, § 64, serie A n° 82, e *Valenzuela Contreras c. Spagna*, 30 luglio 1998, § 47, *Recueil* 1998-V).

299. Peraltro, una ingerenza viola l'articolo 8 a meno che, “prevista dalla legge”, persegua uno o degli scopi legittimi riguardo al paragrafo 2 e, inoltre, sia “necessaria in una società democratica” per raggiungerli (*Panarisi succitata*, § 65).

300. Le parole “prevista dalla legge”, ai sensi dell'articolo 8 § 2 vogliono innanzitutto che la misura incriminata abbia una base nel diritto interno, ma attengono anche alla qualità della legge in causa: esigono l'accessibilità

della legge alla persona interessata, che inoltre deve poterne prevedere le conseguenze per lei, e la sua compatibilità con la preminenza del diritto (*Coban c. Spagna* (dec.), n° 17060/02, 25 settembre 2006).

301. Spetta prima di tutto alle autorità nazionali, e singolarmente alle corti e ai tribunali, interpretare e applicare il diritto interno (vedere, fra molte altre, *Malone* succitata, § 79, e *Eriksson c. Svezia*, 22 giugno 1989, § 62, serie A n° 156). Peraltro non è possibile fare astrazione da una giurisprudenza consolidata. In effetti la Corte ha sempre inteso il termine “legge” nella sua accezione “materiale” e non “formale”; in un campo coperto dal diritto scritto, la “legge” è il testo in vigore come interpretato dai giudici competenti (*Kruslin succitata*, § 29).

302. Gli Stati contraenti godono di un certo margine di valutazione per giudicare sull'esistenza e sulla portata della necessità dell'ingerenza, ma questo va di pari passo con un controllo europeo che verte al tempo stesso sulla legge e sulle decisioni che la applicano, anche quando provengono da un giudice indipendente (vedere, *mutatis mutandis*, *Silver e altri c. Regno Unito*, 25 marzo 1983, § 97, serie A n° 61, e *Barfod c. Danimarca*, 22 febbraio 1989, § 28, serie A n° 149). Nell'ambito dell'esame della necessità dell'ingerenza, la Corte deve soprattutto convincersi dell'esistenza di garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi (*Klass e altri c. Germania*, 6 settembre 1978, §§ 50, 54 et 55, serie A n° 28).

303. Nel caso di specie le conversazioni telefoniche del ricorrente non sono state ascoltate, le autorità si sono limitate a disporre la produzione dei tabulati telefonici relativi, tra l'altro, alla linea dell'interessato. Questi tabulati non divulgano il contenuto delle conversazioni telefoniche del ricorrente, ma si limitano ad indicare le chiamate effettuate o ricevute sulla sua linea, la durata di queste ultime e i numeri di telefono dei suoi corrispondenti. Resta comunque il fatto che la produzione di questi tabulati nel corso di un processo pubblico e la loro utilizzazione a carico del ricorrente hanno costituito una “ingerenza” di una autorità pubblica nel diritto dell'interessato al rispetto della sua corrispondenza. Come ha avuto modo di affermare la Corte, a tale riguardo non è decisivo il fatto che il sistema utilizzato sia consistito in un semplice “conteggio” effettuato grazie ad un meccanismo che registra i numeri composti su un dato posto telefonico come pure l'ora e la durata di ogni chiamata (*Malone* succitata, § 87, e *Valenzuela Contreras* succitata, § 47).

304. Quanto alla questione di sapere se l'ingerenza oggetto di causa fosse “prevista dalla legge”, la Corte osserva che la procura non ha debitamente motivato la decisione di ottenere i tabulati telefonici. Tuttavia, il tribunale di Milano ha rimediato a questo vizio di forma annullando la decisione controversa per carenza di motivazione (precedente paragrafo 86; vedere, *mutatis mutandis*, *Craxi c. Italia* (dec.), n° 25337/94, 7 dicembre 2000). Ritenendo che questi elementi di prova fossero utili per chiarire la natura delle relazioni tra gli accusati, ha nuovamente disposto la produzione

dei tabulati, questa volta con una motivazione adeguata. E' vero che la Corte d'appello di Milano ha ritenuto che il tribunale avrebbe dovuto disporre non la produzione d'ufficio dei tabulati, ma il loro sequestro (precedente paragrafo 107); resta comunque il fatto che la corte d'appello stessa ha considerato che questo eventuale vizio di procedura costituiva una semplice irregolarità che non comportava alcuna conseguenza sul piano della validità del mezzo di prova in questione. Inoltre, la tesi secondo la quale il tribunale era tenuto a sequestrare i tabulati presso l'operatore telefonico interessato è stata alla fine respinta dalla Corte di cassazione, che ha osservato che i tabulati sono stati ottenuti laddove erano disponibili e che non sussisteva nessun dubbio in merito alla loro provenienza e alla loro autenticità (precedente paragrafo 129).

305. La Corte osserva poi che, come ammette il ricorrente stesso, i giudici interni hanno applicato per analogia alla produzione dei tabulati le disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche (precedente paragrafo 169). Ora, nulla prova che queste disposizioni non offrissero le garanzie richieste dall'articolo 8 della Convenzione.

306. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che l'ingerenza controversa era "prevista dalla legge". Inoltre, si prefiggeva di consentire la manifestazione della verità nell'ambito di un procedimento penale ed era dunque volta alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati. (*Coban*, decisione succitata, e *Panarisi* succitata, § 73).

307. Rimane da esaminare se l'ingerenza era “necessaria in una società democratica” per raggiungere questi obiettivi. A tale proposito, è opportuno osservare che la produzione dei tabulati ha permesso di stabilire l'esistenza e la frequenza di contatti telefonici tra alcuni accusati all'epoca in cui, secondo la procura, i reati erano stati commessi. Questa misura ha quindi contribuito ad accertare i fatti in un procedimento penale riguardante episodi di corruzione di una estrema gravità. Peraltro, il ricorrente ha beneficiato di un “controllo effettivo” per contestare la produzione dei tabulati. In effetti, il tribunale di Milano ha esaminato – e censurato – la legalità delle misure adottate dalla procura, e la corte d'appello di Milano come pure la Corte di cassazione hanno esaminato le eccezioni del ricorrente attinenti alla illegalità dell'ordinanza emessa dal tribunale (vedere, *mutatis mutandis*, *Panarisi succitata*, §§ 75-76).

308. Visto quanto precede, la Corte ritiene che l'interessato abbia beneficiato di un “controllo effettivo” così come voluto dalla preminenza del diritto e idoneo a limitare l'ingerenza controversa a quello che era “necessario in una società democratica”. Alla luce dei principi che emanano dalla giurisprudenza degli organi della Convenzione, la Corte considera che nel fascicolo non vi è nulla che permetta di rilevare una parvenza di violazione da parte dei giudici italiani del diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza così come è riconosciuto dall'articolo 8 della Convenzione.

309. In queste condizioni, l'uso dei tabulati come elemento di prova a carico non ha leso l'equità del processo (vedere, *mutatis mutandis*, *Panarisi succitata*, §§ 91-93).

310. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

D. Motivi di ricorso relativi all'articolo 2 del Protocollo n° 7

311. Il ricorrente lamenta di non aver beneficiato di un doppio grado di giudizio in materia penale. Invoca l'articolo 2 del Protocollo n° 7, che recita:

« 1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento. »

1. *Affermazioni del ricorrente*

312. Il ricorrente osserva che, avendolo prosciolto dal reato di corruzione per quanto riguarda l'episodio "Squillante" (precedente paragrafo 121), la Corte di cassazione avrebbe dovuto rinviare la causa ai giudici di appello per fissare il quantum della pena per l'episodio "Metta". In effetti, secondo la giurisprudenza della stessa Corte di cassazione, la possibilità di una cassazione senza rinvio sarebbe limitata ai casi in cui, a seguito di un annullamento parziale, il giudice non dispone di alcun potere discrezionale nel fissare la sanzione perché è una conseguenza automatica del vizio constatato. Ora, quando vi è proscioglimento per uno dei reati ai quali è stato applicato il regime del reato continuato, il quantum della pena per i restanti reati si presterebbe ad una valutazione che resta a discrezione del giudice di merito e non della Corte di cassazione. Il ricorrente cita a tale proposito la sentenza della quinta sezione della Corte di cassazione n° 2844 del 21 gennaio 1999 e sottolinea che i giudici di merito avrebbero potuto riesaminare gli elementi che li hanno indotti a fissare in sei anni la pena per l'episodio "Metta" e a rifiutare la concessione delle circostanze attenuanti.

2. *Valutazione della Corte*

313. Dal testo dell'articolo 2 del Protocollo n° 7 si rileva che gli Stati parti conservano la facoltà di decidere sulle modalità di esercizio del diritto al riesame e possono restringerne l'ampiezza; in molti di questi Stati, detto riesame è così limitato alle questioni di diritto (*Loewenguth c. France* (déc.), n° 53183/99, CEDH 2000-VI, et *Guala c. Francia* (déc.), n° 64117/00, 18 mars 2003).

314. In particolare, la Corte ha rigettato le affermazioni di un ricorrente che sosteneva che, avendo scartato una circostanza aggravante nei suoi confronti, la Corte di cassazione avrebbe dovuto rinviare la causa innanzi ad una giurisdizione inferiore affinché fosse quest'ultima a fissare nuovamente la pena complessiva da infliggere. Essa ha sottolineato che il ricorrente aveva avuto la possibilità di ricorrere in cassazione contro la decisione d'appello e che la Corte di cassazione aveva proceduto ad un riesame della legalità della sua condanna, fatto questo che escludeva qualsiasi parvente violazione del diritto al doppio grado di giudizio in materia penale (*De Lorenzo*, decisione succitata).

315. Al caso di specie si applicano considerazioni analoghe. Il ricorrente, condannato in primo grado, ha avuto la possibilità di proporre appello e di ricorrere in cassazione avverso il verdetto di colpevolezza. Due autorità giudiziarie hanno quindi riesaminato la pertinenza degli elementi a suo carico e la legittimità della sua condanna. In particolare, la Corte di cassazione ha concluso che, per quanto riguarda uno degli episodi di corruzione di cui era accusato l'interessato, il fatto non sussisteva (precedente paragrafo 121). Ciò soddisfaceva pienamente le esigenze

dell'articolo 2 del Protocollo n° 7. Questa disposizione non impone alla Corte di cassazione di rinviare in ogni ipotetica situazione la causa davanti ad una autorità giudiziaria inferiore quando annulla parzialmente una decisione impugnata. In effetti, nulla impedisce al giudice di ultima istanza di fissare esso stesso il quantum della pena se ritiene, come nella fattispecie, che gli elementi contenuti nel fascicolo gli permettano di valutare le ripercussioni che un annullamento parziale ha avuto sulla sanzione da infliggere.

316. Ne consegue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, a maggioranza,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto

Françoise Tulkens
Presidente

La traduzione che precede è stata eseguita dagli esperti linguistici Martina Scantamburlo (dall'inizio fino al paragrafo 188) e Rita Carnevali (dal paragrafo 189 alla fine).